

N. 13024/01 R.G. Notizie di reato

N. 583/04 R.G. Tribunale

TRIBUNALE DI GENOVA

VERBALE DI UDIENZA

- art 480 e segg. c.p.p. -

L'anno 2004 il mese LUGLIO il giorno 13 alle ore 9.00 in GENOVA
nell'Aula della Corte di Assise davanti al TRIBUNALE Sezione SECONDA - Collegio Primo -
composto da:

Dr.	Marco DEVOTO	Presidente
Dr.	Riccardo REALINI	Giudice
Dr.	Emilio GATTI	Giudice

con l'assistenza del Caus. C. Giovanni Ottavelli
che, espressamente autorizzato, si avvale dell'Ausiliario tecnico Signor Paolo Merendi
per _____ che inizia alle ore: _____
per la trattazione in pubblica udienza del processo n. **583/04** nei confronti di:

ARCULEO CARLO + 24

Sono presenti:

il Pubblico Ministero Dr. Caus. Causo M. Andrea Ceciani

gli imputati

assistiti e difesi da:

1. **ARCULEO Carlo**

Avv. Roberto Lamma del foro di La Spezia _____

Libero Nar presente fr contumace

di fiducia (sost. proc. Avv. S. Bigliuzzi)

2. **BONECHI Duccio**

Libero *N^{av}* presente *già* contumace

Avv. Anna Maria Alborghetti del foro di Padova

di fiducia *sost ex art*

art. 100 c.p.p. de Av. Taddei

3. **CAFFAGNINI Stefano**

Libero *N^{av}* presente *già presente*

Avv. Mirko Mazzali del foro di Milano _____

e

Avv. Fabio Taddei del foro di Genova _____

4. **CECI Domenico**

Libero *N^{av}* presente *già* contumace

Avv. Maria D'Addabbo del foro di Roma _____

di fiducia *restituita ex art*

art. 100 c.p.p. de Av. Taddei

5. **CUCCOMARINO Carlo**

Libero *N^{av}* presente *già* contumace

Avv. Laura Tartarini del foro di Genova _____

(sost. proc. Avv. E. Tambuscio) _____

anche in sost

Avv. Pasquale Zoccali - foro di Reggio Calabria

6. **CUGNASCHI Marina**

Libera *N^{av}* presente *già presente*

Avv. Mirko Mazzali del foro di Milano _____

e

Avv. Fabio Taddei del foro di Genova _____

7. **DAMMICCO Paolo**

Libero *N^{av}* presente *già presente*

Avv. Laura Tartarini del foro di Genova _____

anche in sost

Avv. Ezio Menzione del foro di Pisa _____

8. **DA RE Federico**

Libero *N^{av}* presente *già* contumace

Avv. Aurora D'Agostino del foro di Padova _____

di fiducia *sost ex art art*

art. 100 c.p.p. de Av. Taddei

9. **D'AVANZO Filippo**

Libero *NAN* presente *grè presente*

Avv. Fabio Ferrari di fiducia *e' presente*

(sost. proc. Avv. Dario Rossi - foro di Genova)

anche del cont

Avv. Liana Nesta del foro di Napoli di fiducia

(sost. proc. Avv. M. D'Addabbo)

(sost. proc. Avv. Bonamassa - foro di Milano)

10. **DE ANDRADE ARAUJO Fabricio**

Libero *NAN* presente *grè contumace*

Avv. Anna Maria Alborghetti del foro di Padova

di fiducia *cont e' del cont*

grè h°c CPP Tadder

(Avv. Alfredo Galasso del foro di Palermo)

11. **DEGL'INNOCENTI Mauro**

Libero *NAN* presente *grè presente*

Avv. A. Sommovigo del foro di La Spezia

anche del cont Av. Gelema

Avv. Pietro Bogliolo del foro di Genova

di fiducia

(sost. proc. Avv. De Santis - foro di Genova)

cont ex ord 276° c CPP Tadder

Avv. E. Tambuscio del foro di Genova

di fiducia

12. **DI PIETRO Angelo**

Libero *NAN* presente *grè contumace*

13. **FIANDRA Antonio**

Libero *NAN* presente *grè presente*

14. **FINOTTI Luca**

Libero *NAN* presente *grè presente*

Avv. Elena Fiorini del foro di Genova di fiducia

e' presente
(sost. proc. Avv. L. Tartarini)

15. FUNARO Alberto

Libero *non* presente *già* contumace

Avv. Simonetta Crisci del foro di Roma _____

di fiducia _____

(sost. proc. Avv. R. Multedo) _____

est ex art 171° c CPP de Av. Taddei

16. MONAI Massimiliano

Libero *non* presente *già* presente

Avv. Gianfranco Pagano del foro di Genova _____

di fiducia *e' presente il* _____

(sost. proc. Avv. A. Famularo) _____

17. MORASCA Ines

Libero *non* presente *già* contumace

Avv. Carmelo Picciotto del foro di Messina _____

di fiducia *est. ex art* _____

171° c CPP de Av. Taddei

18. PUGLISI Francesco

Libero *non* presente *già* contumace

Avv. Laura Tartarini del foro di Genova _____

(sost. proc. Avv. E. Tambuscio) _____

anche in art

Avv. Filippo Freddoneve del foro di Catania _____

19. PUTZOLU Paolo

Libero *non* presente *già* contumace

Avv. Pietro Bogliolo del foro di Genova _____

di fiducia _____

(sost. proc. Avv. De Santis - foro di Genova)

est ex art 171° c CPP de Av. Taddei

20. SANNA Nadia

Libero *non* presente *già* contumace

Avv. Riccardo Di Rella del foro di Genova _____

d'ufficio *est ex art 171* _____

1° c CPP de Av. Taddei

21. **TOTO Francesco**

Libero *non* presente *grā* contumace

Avv. Laura Tartarini del foro di Genova _____

di fiducia _____
avv. de a. ort.

Avv. Marco Lucentini del foro di Roma _____

di fiducia _____

22. **URSINO Dario**

Libero *non* presente *grā* contumace

Avv. Laura Tartarini del foro di Genova _____

avv. de a. ort.

Avv. Carmelo Picciotto del foro di Messina _____

23. **VALGUARNERA Antonino**

Libero *non* presente *grā* contumace

Avv. Roberto Lamma del foro di La Spezia _____

di fiducia _____

(sost. proc. Avv. Bigliuzzi - foro di Genova)

24. **VECCHI Vincenzo**

Libero *non* presente *grā* *presente*

Avv. Raffaella Multedo del foro di Genova _____

di fiducia _____

(sost. proc. Avv. Calandra) *ort ex*

ort ex n° c. pp. de Av. Taddei

25. **FIROUZI TABAR OMID**

Libero *non* presente *grā* contumace

Avv. Aurora D'Agostino del foro di Padova _____

di fiducia *ort ex ort*

grā c. pp. de Av. Taddei

sono altresì presenti le seguenti altre parti:

assistite e difese da:

PARTI CIVILI

- Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avv. E. De Napoli) e Avv. G. Rocchitta _____
 - Ministero dell'Interno avv. De Napoli
 - Ministero della Difesa De Napoli
 - Ministero della Giustizia _____
 - Banca CARIGE Avv. V. Garaventa è presente e
(sost. proc. Avv. N. Garaventa) _____
 - Cavataio Filippo Avv. Pruzzo è presente e dell'ordine
(sost. proc. Avv. P. Bonanni) Franco Stella
della Studio Pruzzo
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Il Presidente controlla la regolare costituzione delle parti.

alle ore 9,45 arriva l'Avv. M. M. M. M.
che deposita nuovo verbale Proc.
dell'adv. Albergello fu. Baroni e De Robertis
e gli avv.
alle ore 9,45 arrivano gli avv.
D'Addalio e Di Rullo

L'imputato Vacchi è presente dalle ore 11,30
L'imputato Finotti è presente dalle ore 11,40

Tribunale di Genova

II sezione I collegio

La sottoscritta avv. Annamaria Alborghetti, difensore di Bonichi
Duccio e De Andrade Araujo Fabricio imputati nel proc. pen.
n.13024/01 R.G.N.R. n.583/04 R.G. Trib. per i reati di cui agli artt.
419, 337 e 339 c.n.

nomina

sostituto processuale per l'udienza del 13.7.04 l'avv. Raffaella
Macedin,

del n. 4 12.7.04

Avv. Annamaria Alborghetti



Avv. Mirko Mazzali
Viale Caldara, 33
20122 MILANO
Tel.: 02 55190110 – Fax: 02 55191523

Avv. FABIO TADDEI
Via Cairoli, 2/5 B
16124 GENOVA
Tel./Fax: 010 - 2465217

TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione II Penale – I Collegio

Nomina del consulente tecnico

(art. 225 c.p.p.)

N. 583/04 R.G.Trib.

N. 13024/01 R.G.N.R.

Ill.mo Sig. Presidente Dott. Devoto,

i sottoscritti Avv.ti Mirko Mazzali del Foro di Milano e Fabio Taddei del Foro di Genova, difensori di fiducia dei Signori

CUGNASCHI MARINA, nata a Lecco il 23.04.1965


CAFFAGNINI STEFANO, nato a Parma il 21.09.1975

imputati come in atti nel procedimento di cui in epigrafe, dichiarano di nominare quale consulente tecnico della difesa il Signor **SCARLATELLI Antonio**, nato a Torino il 25.12.1974, ivi residente in Via Monginevro 5, con l'incarico di catalogare e repertare i documenti audiovisivi e cartacei prodotti nel procedimento, stabilirne l'autenticità e la provenienza, trarne immagini e sintesi utili alla difesa.


Genova, 13 luglio 2004

Con ossequio,

Avv. Mirko Mazzali



Avv. Fabio Taddei



Il me scritto il fatto
in merito per la trasmissione
delle intercedenti ai giudici
all'indirizzo Pado che
di chiarire!

Confermo l'elenco per tale
che lo deposito in
cancelleria il 2/2/04

Le forti mille osservazioni

Il Pile deposito memoria

Gli Avv. Taddei e Avv. Massari
depositeranno memoria CTP
Sog. Sciarbelli Buxova

Memoria del PM ex art.121 c.p.p per la udienza del 13.7.2004

I PPMM alla **udienza del 6.4.2004** chiedevano l'acquisizione dei 3 DVD elaborati dal teste Vittorio CORDA, quindi producevano e chiedevano l'acquisizione di numerosi reperti aventi ad oggetto videoriprese e fotografie dei fatti per cui è procedimento utilizzati per l'elaborazione dei 3 DVD.

Tale materiale era stato acquisito dall'ufficio di procura, a seguito degli eventi del luglio del 2001

- 1) nell'ambito del procedimento n.2115/01/45 R.G. (successivamente riunito al n.17621/01/44 R.G.)
- 2) nell'ambito del procedimento n.17621/01/44 R.G. (fascicolo contenitore per reati di devastazione e saccheggio)
- 3) nell'ambito di differenti procedimenti "singoli"

Tutti reperti erano stati quindi inseriti – sulla base della delega impartita dal Procuratore della Repubblica alla P.G. SEDE – Aliquota Polizia Municipale – all'interno dello "storage" (Media 360)

Tutti i reperti inseriti nello "storage" (vds. quelli di cui ai punti 1, 2 e 3) venivano quindi successivamente posti sotto sequestro con **decreto del 28.7.2003** (eseguito in data 8.8.2003) nell'ambito del procedimento n.44107/03/44 R.G. (fascicolo contenitore globale).

Successivamente, nell'ambito del **fascicolo n.13024/01/21 R.G.**, per cui è pendente dibattimento, sono stati posti sotto sequestro con **decreto del 28.7.2003** (eseguito in data 8.8.2003) una parte dei reperti già sequestrati nel "fascicolo contenitore globale" e precisamente quelli utilizzati dalla Polizia Giudiziaria (Polizia Municipale e DIGOS) nella precedente attività investigativa.

La ragione di procedere al sequestro dei reperti nell'ambito di questo procedimento, trova una sua "ratio" – e la sua piena legittimità - nel fatto che su tale materiale in sequestro esistono altri provvedimenti di sequestro emessi dal P.M. in altri procedimenti penali, tuttora pendenti in fase di indagine o di udienza preliminare e che la trasmissione di tali cose all'Ufficio corpi di reato é la modalità attraverso la quale si sostanzia il mantenimento di vincolo pertinenziale su cose pertinenti a reato in più procedimenti, senza procedere – con sensibile aggravio di spesa – alla duplicazione del materiale.

Tale situazione, del tutto fisiologica, si verifica anche in tutti i casi in cui lo stesso corpo di reato sia rilevante elemento di prova in procedimenti separati (ad esempio per omicidio e per porto d'armi).

Il predetto materiale quindi è stato legittimamente acquisto al presente procedimento in forza del provvedimento di sequestro 28.7.2004 prodotto alla udienza del 16.3.2004.

La documentazione relativa all'acquisizione dei reperti (decreti di esibizione e sequestro, decreti di perquisizione, verbali di consegna, relazioni di trasmissione) è stata originariamente inserita – per la maggior parte dei reperti acquisiti nell'ambito dei procedimenti sub 1, 2 e 3 – nei relativi procedimenti. In ogni caso per ogni reperto consegnato alla Polizia Municipale per essere inserito nello "storage" è stata acquisita ed ordinata dalla Polizia Municipale documentazione idonea a comprovarne la provenienza.

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI GENOVA

La difesa, all'**udienza del 6.7.2004** ha nuovamente introdotto nel dibattimento il tema della non acquisibilità del materiale foto-video prodotto dal PM adducendo, tra le altre argomentazioni che si andranno ad esaminare, la provenienza anonima di numerosi video.

Con **ordinanza 6.4.2004** il Tribunale si era già pronunciato sulle eccezioni proposte dalle difese in relazione alla acquisizione dei filmati contenuti nei 3 dvd ed ulteriori reperti,¹ con particolare riferimento alla possibilità di utilizzo di materiale video-foto proveniente da anonimo.

La difesa, nel corso della **udienza 6.7.2004**, ha poi eccepito che, molti dei reperti di cui si chiede l'acquisizione, provenienti dalla Polizia, siano per ciò solo, il risultato di attività di PG delegata nell'ambito del processo, che, non può avere ingresso nel processo ex art.234 c.p.p..

Ha poi formulato tutta una serie di rilevati ed anomalie tecniche riscontrate nell'esame dei reperti.

Sul punto i Pubblici Ministeri, osservano :

in ordine alle evidenziate "**anomalie tecniche**", si premette che i reperti che sono stati duplicati e consegnati alle difese nell'ambito del procedimento in questione, sono la copia degli "originali" consegnati a questa Procura dalle più svariate fonti.

Il materiale utilizzato per formare i 3 DVD presentati in aula, di cui si chiede l'acquisizione, proviene esclusivamente dai suddetti "originali" sia come traccia video che come audio.

L'ufficio non è in possesso di informazioni diverse da quelle messe a disposizione delle difese.

1

TRIBUNALE di GENOVA II SEZIONE PENALE
(Dr. M. Devoto, Dr. R. Realini, Dr. E. Gatti)

Proc. pen. n. 583/04
a carico di Arculeo Carlo + altri

ORDINANZA

Sulle eccezioni proposte dalle difese in relazione all'acquisizione dei filmati contenuti in tre DVD proposta dal P.M. sentito quest'ultimo

OSSERVA

1. premesso che è facoltà discrezionale del P.M., **così come delle difese nell'uso del proprio materiale probatorio, la scelta dell'ordine interno delle prove, dei testimoni e delle circostanze da sottoporre all'esame del Tribunale;**

2. non pare applicabile nella fattispecie la norma dell'art. 240 c.p.p. che contiene un divieto limitato ai documenti dichiarativi, dei quali l'autore non si assume la paternità, laddove invece un documento fotografico o cinematografico, quand'anche effettuato da fonte anonima, costituisce un elemento di prova da valutare in sé nella sua genuinità e nella sua efficacia probatoria (cfr. Cass. 8/10/2003 n. 44268);

3. le pregevoli considerazioni della difesa circa la valenza filologica dell'attività di montaggio delle **immagini, peraltro, riguardano i limiti ontologici di tutti gli strumenti di prova, in quanto raffigurazioni comunque parziali e soggettive della realtà dei fatti storici avvenuti** e da ricostruire nel corso del procedimento;

4. la circostanza che i tre DVD siano formati dalla giustapposizione di materiale vario, selezionato e montato dalla P.G. su incarico del P.M., non pare rendere per ciò solo inutilizzabili le immagini contenute in tali supporti magnetici, fatte salve la possibilità per le altre parti di addurre elementi idonei a dimostrare eventuali difetti di genuinità e **manipolazioni** arbitrarie delle immagini stesse e la necessità di considerare inesistenti le titolazioni delle immagini quali preannunciate dai difensori; **trattasi comunque di attività di P.G. che dovrà essere valutata dal Tribunale circa la sua efficacia probatoria: le parti potranno discutere ed eventualmente contestare la valenza testimoniale delle dichiarazioni di Vittorio Corda in ordine a quanto compiuto quale U.P.G.;**

5. d'altronde l'art. 189 c.p.p. prevede espressamente prove non disciplinate dalla legge e la giurisprudenza costante del S.C. riconosce alle immagini fotografiche e filmate valenza di documento figurativo, del tipo testimoniale e diretto (cfr. Casa. Sez. V 18/10/1993, Fumero, sez. IV 13/12/1995, Petrangeli);

6. la stessa giurisprudenza ammette, poi, in materia di **prove filmiche l'utilizzo, anziché dell'originale, della copia del documento, quando essa sia idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti;**

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI GENOVA

Ciò premesso, nel dettaglio, può osservarsi quanto segue :

anomalie audio

Il reperto 236 è una videocassetta VHS trasmessa in Procura dalla locale DIGOS.

Questa videocassetta è frutto del riversamento di 2 mini-DV consegnati da anonimo all'Ispettore di Polizia Zuccon Stefano.

Il supporto in possesso dell'Ufficio è privo della traccia audio e come tale è stato messo nella disponibilità della difesa .

I reperti 143.116 –143.042 – 143.067, nella memoria difensiva indicati come privi di traccia audio, da una verifica effettuata sono in realtà dotate di audio.

I reperti 151.29.3 – 151.29.1 sono due videocassette formato betacam dell'emittente televisiva LA 7 TMC che da un esame a spot non presentano anomalie audio.

Quanto alle evidenziate anomalie video:

il reperto 25 è una videocassetta formato VHS consegnata in epoca immediatamente successiva ai fatti, all'ufficio della Procura dal giornalista RAI Renzo Cerboncini. Sulla stessa sono riversate immagini provenienti, da diverse telecamere, senza un ordine cronologico precostituito. Si conferma la presenza di frame di pubblicità.

Il reperto 240.2 è una videocassetta VHS consegnata da M. Covell, frutto di un montaggio in parte tratto da varie trasmissioni televisive.

I reperti 177.11 – 177.8 – 177.7 – 177.5 –177.4, sono videocassette VHS sulle quali sono state riversate, immagini relative ai fatti del G8 di Genova in possesso dell'emittente televisiva RTI – Mediaset.

Il reperto 79 è una videocassetta VHS proveniente dall'emittente Telelombardia ed è stata trasmessa in Procura dalla DIGOS di Genova.

Il reperto 49 è una videocassetta acquisita dalla DIGOS di Genova presso la redazione genovese del GIORNALE.

Il reperto 45 è una videocassetta VHS fornita dall'emittente televisiva Telenord Canale 7 ed è stata trasmessa in Procura dalla DIGOS di Genova.

La bassa qualità, segnalata dalle difese nella copia in loro possesso, è rilevabile anche nell' "originale" in sequestro, per cui si ritiene che non sia un problema di duplicazione.

Il reperto 181.x è costituito da materiale pervenuto in Procura dalla Commissione Parlamentare di Indagine sui fatti del G8.

Quanto alle anomalie tecniche riscontrate sui primi reperti fotografici esaminati.

Il materiale fotografico pervenuto in Procura è stato realizzato con diverse modalità di ripresa.

Le immagini realizzate con macchine fotografiche digitali dovrebbero contenere dentro il file informazioni circa il giorno e l'ora della foto ed inoltre, in particolari formati tipo il JPG, altre indicazioni come il tipo di macchina fotografica utilizzata, ecc. (metadata).

Si è riscontrato che nella maggior parte dei reperti prodotti tali informazioni non erano corrette o presenti.

Può ipotizzarsi che una delle cause della mancanza di queste informazioni, possa essere dovuta al sistema di trasferimento dei files dalla macchina fotografica al personal computer del soggetto che le ha scattate e fatte poi pervenire all'ufficio.

La difesa ha poi eccepito la acquisibilità di filmati che risultano realizzati dagli organi investigativi ed in particolare :

Il reperto n. 143.x formato da 139 cassette VHS consegnate alla Procura dalla locale DIGOS e contenenti le riprese effettuate dagli operatori della Polizia Scientifica dei vari Gabinetti Regionali.

Il reperto 182, cassetta VHS trasmessa dal Nucleo Informativo Carabinieri di Bologna al R.O.S. Carabinieri di Genova e da questo alla Procura.

Il reperto 188.x, 22 cassette video, più precisamente 12 formato betacam e 10 formato VHS. Questo materiale è stato trasmesso dal Gabinetto Regionale della Polizia Scientifica.

A proposito dei reperti sopra evidenziati, la difesa assume trattarsi del risultato di attività di PG volta al controllo ed alla repressione di presunte attività criminali poste in essere dai soggetti più diversi nel corso delle manifestazioni genovesi del luglio 2001.

Assume trattarsi non di **documenti** da acquisirsi con le forme riservate dal codice di rito alle prove documentali, ma in realtà di **documentazioni** di attività di Polizia giudiziaria, trattasi cioè di attività di indagine, che non può avere accesso nel dibattimento ex art.234 c.p.p.

E' di tutta evidenza che la attività posta in essere dalla Polizia nella fase di gestione dell'ordine pubblico durante le manifestazioni del luglio 2001 è attività autonoma, posta in essere al di FUORI da qualunque procedimento penale in allora instaurato od instaurando :

deve pertanto escludersene la asserita natura di documentazione ed affermarsene la natura di documento, acquisibile ex artt.234 e 189 c.p.p.

A tale proposito, ed al fine di definitiva chiarezza, si richiama sul punto la **nozione di documento**, come delineata da dottrina e giurisprudenza:

la più recente giurisprudenza di legittimità si è infatti adeguata alla impostazione data dal nuovo codice di procedura sin dalla relazione introduttiva² affermando il principio che va inteso come **documento ai sensi degli artt. 234 e ss. cpp l' oggetto rappresentativo di un fatto purchè tale rappresentazione sia stata effettuata al di fuori del procedimento penale nel quale si chiede l' acquisizione**.³

Sul punto vi sono anche le concordi affermazioni della più recente dottrina :

“ I **documenti** si qualificano appunto come prove precostituite e pertanto, si pongono come eccezioni alla regola dell'immediatezza.

² “ Al fine di pervenire alla stesura di un testo capace di superare le incertezze e le oscurità del codice vigente, ci si è proposti anzitutto di fissare strumenti concettuali chiari, idonei ad orientare l'interprete sul piano applicativo. In questa direzione le norme sui documenti sono state concepite e formulate con esclusivo riferimento ai documenti formati fuori del processo nel quale si chiede o si dispone che essi facciano ingresso. Sono pertanto del tutto estranei alla disciplina degli artt. 234 s. i verbali degli atti compiuti in fasi anteriori del medesimo processo: di essi, sotto il profilo della lettura, si è data una regolamentazione negli artt. 504 -507. Nella categoria dei documenti disciplinati sotto il profilo della prova, si è invece ritenuto di inserire la problematica di verbali di prove raccolte in altri processi (art. 238), trattandosi anche qui di *res* formata fuori del processo nel quale essa tende ad introdursi. “ (Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale vigente)

³ “Ai fini dell'ammissione delle prove documentali sono necessarie due condizioni: a) che il documento risulti materialmente formato fuori, ma non necessariamente prima, del procedimento; b) che lo stesso oggetto della documentazione extra-processuale appartenga al contesto del fatto oggetto di conoscenza giudiziale e non al contesto del procedimento.” SEZ. 5 SENT. 06887 DEL 01/06/1999 (UD.13/04/1999) RV. 213606

Il codice non contiene una definizione espressa di “**documento**”, anche se ne fornisce un requisito positivo ed uno negativo.

Il **requisito positivo** è indicato nell’**art. 234, comma 1**:

perché vi sia un documento è sufficiente, in alternativa, che si tratti di uno “scritto” oppure di un oggetto comunque “idoneo a rappresentare” un fatto, una persona o una cosa.

Non è rilevante il supporto sul quale è incorporata la rappresentazione e che pertanto può essere “la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo”.

Il **requisito negativo** si ricava dalla sistematica del codice come, del resto, viene sottolineato espressamente dalla relazione al progetto preliminare (pag. 67).

L’**oggetto rappresentato** deve essere un atto compiuto “fuori” dal procedimento nel quale si chiede o si dispone che il documento faccia ingresso.

Infatti, se l’oggetto rappresentato è un atto del medesimo procedimento, il codice non utilizza il termine “**documento**”, bensì il termine “**documentazione**”.

La forma di “**documentazione**” di un atto del procedimento è di regola, il verbale.

Da queste notazioni si ricavano le scelte poste alla base del codice.

Il verbale, che rappresenta un atto del procedimento, non è un “documento” bensì è una forma di “documentazione”;

per “**atto del procedimento**” si intende comunemente quell’atto che persegue le finalità del procedimento e che è compiuto da uno dei soggetti legittimati.

Tradizionalmente si ritiene che essi siano il giudice, il pubblico ministero, la polizia giudiziaria o i loro ausiliari.

In conclusione, secondo il codice la documentazione degli atti del procedimento non dà luogo ad un “documento”.

Se si considera il “contenuto probatorio”, si può definire **documento** la “**rappresentazione di un fatto incorporata in una base materiale**”.

Viceversa, se si considera l’oggetto in se, si può definire **documento** “**la base materiale che incorpora la rappresentazione di un fatto**”.

Da ciò si ricava che il **concetto di documento** comprende quattro elementi:

- 1) il fatto rappresentato;
- 2) la rappresentazione;
- 3) l’incorporamento;
- 4) la base materiale.

Nel concetto di **fatto rappresentato** devono essere ricompresi sia i fatti, persone o cose (ai quali fa riferimento l’art. 234) sia i contenuti di pensiero che, di solito, sono espressi negli “scritti”⁴.

⁴ Subito dopo l’entrata in vigore del codice del 1988, un’opinione dottrinale ha ritenuto non utilizzabile, come prova del fatto storico rappresentato, il documento contenente una narrazione del medesimo. La Corte Costituzionale con la sentenza 17 marzo 1992, n. 142 ha precisato che l’art. 234 non distingue tra rappresentazione di fatti e rappresentazione di dichiarazioni; pertanto il documento può costituire prova del fatto rappresentato nella dichiarazione e può essere ammesso ai sensi dell’art. 190 del codice. L’affermazione della Corte non è stata introdotta in modo incidentale, bensì costituisce l’oggetto principale di una sentenza interpretativa di rigetto “nel senso di cui in motivazione”; pertanto i giuristi difficilmente potranno prescindere in sede ermeneutica. E’ utile ricordare che il nostro codice non conosce quel limite di utilizzabilità che, in altri sistemi processuali, viene definito con l’espressione “prevalenza della prova migliore”. In base ad esso alcuni ordinamenti stranieri

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI GENOVA

Pertanto, il fatto rappresentato è, in sintesi, tutto ciò che può essere oggetto di prova.

Rappresentare un fatto significa costruirne uno equivalente, in modo da renderlo conoscibile quando non sia più presente; pertanto la rappresentazione è il modo con cui un fatto può essere reso conoscibile ad altre persone.

Il fatto può essere rappresentato con immagini parole o suoni.

L'**incorporamento** è l'operazione mediante la quale la rappresentazione è fissata su di una base materiale.

Forma di incorporamento più usata è la scrittura, che è espressamente menzionata dal codice (art. 234) accanto alla fotografia , alla fonografia e alla cinematografia .

A loro volta, queste non esauriscono le forme di incorporamento; il codice ammette che esso possa avvenire con "qualsiasi altro mezzo", riferendosi evidentemente agli strumenti elettronici di registrazione.

La **base materiale** sulla quale è incorporata la rappresentazione può essere la più varia.

E' sufficiente la idoneità a conservare la rappresentazione oppure a riprodurla quando occorra.

Non vi è dubbio quindi sulla natura di documento del materiale prodotto.

Inoltre il predetto materiale , come già evidenziato, è stato acquisto nel procedimento per mezzo del **verbale di sequestro 28.7.2003**, diventando così altresì cosa pertinente al reato, depositato presso l'Ufficio corpi di reato in data 8.8.2004.

In nessun caso si è mai posto il problema della "produzione" in giudizio di tali cose costituenti corpo di reato, ovvero cose pertinenti al reato per cui è procedimento.

Si insiste pertanto per le acquisizioni richieste.

Genova, 12 luglio 2004

IL PROCURATORE DISTrettUALE ANTIMAFIA
Dott. Andrea CANCELI - Sost.

IL SOSTITUTO PROCURATORE
DELLA REPUBBLICA
Dott. ANNA CANEPA

Prosegue il centroesame del
Forte Vittorio Corde che
ha poi presentato presunte

Centroesame Avv. Janne
Nei giorni del G-8 ero a fare
la sez P.G. ma non è
stata utilizzata.

Un poi poi non ho avuto testimonianza
d'ubb, ho visto la tv.

Sono Fecce parte del corp dei VUUV
del 1981

Del novembre 90 deciso parte delle
sez di P.G. presso la Piacenza

Non ho mai avuto a che fare
con fatti relativi all'ordine pubblico

Non sono esperto di video ^{computer} sono
una persona di buona volontà

C'è stata una preferenza di base
mia e del mio gruppo

In privato non sono particolarmente

All'interno del gruppo ognuno faceva
 le proprie proposte positive. Non
 a suo stato contrasti tra noi

All'anno scorso con un contratto,
 alla fine l'ultima parola era
 la mia

Ci siamo rapportati con i PPMLL si poteva
 capire che ci vedevano per 2 giorni
 e poi per 10 giorni non ci vedevano

Tutti i PPMLL che avevano indigeni
 relative al G-7 erano collegati
 con il nostro server

Il nostro è stato un rapporto
 avevano cartelli con il PMLL, il
 PMLL poteva dire va bene così o
 non va bene

È una indagine di PMLL le indagini
 sono coordinate dal PMLL

Noi abbiamo consegnato il prodotto
 e il PMLL lo ha visto

Durante l'esploramento del lavoro

l'invito al D. P. di un p. 22 punti
 per una present. ~~FFO~~. Forse
 dell'ordine probabilmente era present
 un via Ad. ma.

Controcine Au. Rossi

Il gruppo di lavoro era composto
 da una decina di persone
 supportate da personale dell'amministrazione

Video, variare copertine ed esecuzioni
 dei singoli e memorizzati su digitale
 sul folder, l'altra d'ora lo fatto

la non lavorata fatto 650 ore

I report sono presso l'ufficio corp
 di resto la copie su digitale
 e sui testi stessi

I report present sul resto sistema
 sono fra 650-660 ore altre
 e circa 1000 foto

Non abbiamo fatto o demeritato
 report

le P. R. aperte le di fatto e

Ho preso il metodo che mi è stato
conseguente

C'è una delle spese continue
anche in momenti che non
attende nulla

Solti da spese sugli scatti
che se ricord non ce ne sono stati

Viene effettuato bene forse
per consentire i collegamenti
della tv ai computer
presenti in aula

Centrosen An. Rossi

L'An. Rossi indica l'elenco
dei filmati da sottoporre
alla visione

L'elenco ha i seguenti
campi: nel 65% dei filmati
non fanno parte del 35%

Il P.M. si oppone al centrosen
su filmati che non fanno
parte del fascio P.M. di questi procedimenti

Il Tribunale dispone procedendo
al centrosen del teste
sui filmati contenuti nel
fascio del P.M. di questi
procedimenti

Si procede alla visione del 1° DVD
alla 10.56

Parte Verde: i poliziotti sono in Corso
Torino stanno andando in zona Foa

La polizia per uso disteso probabilmente
non accadrà qualcosa nel
controllo

Teste: All'interno di Porsche Kennedy era
 presenti manifestanti che avevano
 eretto barricate.

Rep. p. 2 delora 18 e 19.39

Teste: i manifestanti probabilmente si erano
 già allentati.

Il suo è stato un riassunto non
 lo ripeto, soprattutto perché
 l'ultimo minuto è quello del
 filmato.

1° DVD 5° frammento P. re Maria
 p. 11 e 12 minuti

Teste: i primi 2 secondi lo
 inseriti per due secondi per
 indicare il percorso.

Questo suggerisce l'azione di Scelwick
 all'istante la si inserisce per
 due secondi al percorso.

All'u. 2° l'immagine è molto
 in movimento e si muove
 velocemente.

averimus episcopi d' Alveston e scapelle

Il nostro feudo viene ad un'altra
episcopi d' Alveston e scapelle

In corso Anelli c'era alle ant
ancuete e dei canonici rosciat

Ho fatto un'altra volta che è un conto da Corso
Salfino

Permette S. Nicola degli Anelli o' affare
su corso Anelli

Si fece al 2° D.D. 1° gennaio.

Teste: Siamo alla Sede Carli lo
inserto fronte feudo per far vedere
le lettere utilizzate per avanti

Corso Europa fino a via 2.28

Teste: in questo progetto con la carta
luna di pietra e canonici

dopo via 2.28 c'è la casa

alla n. 45 e seguenti

Immagine del corteo Corleone

Teste: nel 1° frammento non c'è nulla

2° frammento del elica c a 0,35

Teste: Immagine dell'elicottero

elica 0,38

Teste le immagini con lo scudo
con pompieri di RAI e Mediaset.

Rep 188-20

h. 7. ~~20~~ 54.00

Teste: Queste immagini non sono nel
Monte DVD questo è un report

H. 17.00 e seguenti erano in
corso devastazioni e saccheggi in
zona S. Frummaro e dintorni le polizie

Rep 151-29. c 05h

del m. 39.10 al m. 72.17

Rep 192-2 del 19.55 al 20.35

Ci siamo spostato verso C-20 festole
 successivamente alle h. 13.00

Mis. 6-17 immagine grande app. fatti

Mis. 6-17

Teste: sono immagini che si collocano prima
 o nella più vista

Clip 15 - 16, 17 clip 17

Teste: sono immagini prese a
 alle 13.00 - 13.30 sono

immagini più o meno nello
 stesso contesto dove potevo
 essere più precise le le dati
 queste immagini potrebbero essere
 contestuali alle precedenti

Mis. 8,25

Teste: sono immagini contestuali
 queste immagini e precedenti
 o nella vista prima

abbiamo seguito lo svolgimento dei
 fatti rispetto ai luoghi abbiamo
 descritto i contesti

delle Caselle durante i corsi delle scene

Centrozone Au S'Addello.

Nell'ultima colonna è indicata
la data che ha fatto il
referto su Proano

Le immagini sono a disposizione di tutti
il PP in un solo risultato che andrebbe
anche sugli altri della fase
dell'indagine.

Centrozone Au S'Addello.

il Centro del Carlini parte alle 14.30
dal Carlini scende per C.so Europa
C.so Geroldi - Via Arca - Terralba
Via Tolmeide scende per C.so Tevere
C.so Sardegna

La corsa dei CC sul via S'Addello
alle 14.54

Delle immagini che ho visto so
però a quel momento non
c'era stato un incidente

Arriverò in prossimità dell'incidente
e mi sarà stato dato il luogo di effetto

Il PM chiede che oltre a
3 DVD venga acquisito
tutto il materiale
sottostante, tutto il materiale
in possesso.

Le P.C. nulla osservano

L'Av. Tamburino chiede che
vengano acquisiti ove possibile
gli originali dei nastri
ad esempio i filmati
effettuali della felice scultrice.

Evidenza la presenza di tagli

Quasi tutti i filmati non sono
stati forniti in originale
e in molti sono evidenti
mani pesanti e tagli

Relativamente al materiale T.P.O.
si è discusso tra gli originali
T.P.O. e le copie effettuate
dal ROS per il PM

Si parla di tagli di 10-20
minuti


Per i referti Anna Rose non
 è zero problem come sui
 referti provenienti dalle
 telecamere del Treffo.

Non è affare alle acquisizioni
 dei documenti provenienti
 dalle TV e dalle fonti
 giornalistiche.

Chiedo l'espletamento di una perizia
 sui filmati incrociati
 nelle memorie che
 allego.

L'Avv. Mialtesta esorta e reitera
 la richiesta di acquisizione
 dei verbali di sequestro
 e di tutti gli altri documenti
 del teste Corda, note di
 trasmissione, lettere di trasmissione
 richieste di acquisizione degli
 originali.

L'Avv. D'Addella si accede
 alle memorie prodotte
 dall'Avv. Tambusco.



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI GENOVA

N.17621/01/44 R.G.

DECRETO DI PERQUISIZIONE
LOCALE

Il P.M.

letti gli atti dei procedimenti n.17621/01/44 R.G. relativo ai fatti di violenza verificatisi in Genova nei giorni 20 e 21.7.2001 in occasione del Vertice G8 commessi sia ad opera di manifestanti che in loro pregiudizio (avuto riguardo, tra gli altri, agli episodi delittuosi verificatisi nelle vie del centro cittadino nonché a quelli avvenuti presso il complesso scolastico "Diaz-Pascoli" e "Pertini");

vista la nota n.46/61 del 26.1.2002 del R.O.S. dei CC. di Genova;

rilevato che attraverso la consultazione del sito internet "Italy Indymedia.org" è emerso come "Independent Media Center - Italia" abbia avviato la raccolta in rete ed a mezzo posta di materiali foto/video realizzati da privati e riferibili alle manifestazioni verificatesi in Genova in occasione del Vertice G8;

che, al fine di proseguire l'attività investigativa nell'ambito dei procedimenti penali instauratisi in seguito ai fatti delittuosi verificatisi in Genova nel luglio 2001 in occasione del Vertice G8, a chiunque gli stessi possano essere addebitati, e di consentire una completa ricostruzione degli eventi nonché l'identificazione dei responsabili, appare indispensabile disporre l'acquisizione della predetta documentazione foto/video raccolta da "Independent Media Center - Italia";

che, dalle notizie desumibili dal sito internet sopra citato, emerge come la predetta documentazione da ricercare ed acquisire, risulta essere stata raccolta e quindi detenuta, tra gli altri luoghi, presso il "Teatro Polivalente Occupato" con sede in Bologna, Via Lenin n.3;

che la predetta documentazione foto/video rappresenta cosa pertinente ai reati per cui sono in corso indagini da parte della Procura della Repubblica di Genova ed appare indispensabile all'accertamento dei fatti;

poiché, appartenendo i soggetti detentori ad area antagonista e potendo attraverso la predetta documentazione pervenirsi all'identificazione dei responsabili di reati commessi da manifestanti ovvero in loro pregiudizio nel corso delle manifestazioni inerenti il "Vertice G8" di Genova, vi è concreto e fondato motivo di ritenere che gli stessi non intendano spontaneamente consegnarla all'Autorità Giudiziaria ovvero indicare il luogo in cui essa sia materialmente custodita;

visti gli artt.247, 248, 249, 250, 251 e 252 c.p.p., nonché gli artt.79 e 80 del D.L. 28.7.1989 n.271

ORDINA


procedersi a perquisizione locale nei confronti del **"Teatro Polivalente Occupato" con sede in Bologna, Via Lenin n.3** nonché presso ogni altro luogo di cui tale soggetto risulti avere la materiale disponibilità.

Dispone che copia del presente decreto sia consegnato all'interessato con avviso che ha facoltà di farsi assistere da persona di fiducia purché questa sia immediatamente reperibile ed idonea ai sensi dell'art. 120 c.p.p.

Delega per l'esecuzione ufficiali di P.G. del R.O.S. dei CC. di Genova, con facoltà di subdelega, con autorizzazione a procedervi anche fuori dei limiti temporali di cui all'art.251, c.1 c.p.p., in quanto vi è urgenza di procedere all'esecuzione della perquisizione con modalità di tempo tali da impedire che gli interessati, avvedendosi del controllo della P.G., possano porre in essere comportamenti tesi ad occultare e/o disperdere quanto ricercato.

Dispone che le cose pertinenti al reato rinvenute nel corso delle perquisizioni siano sottoposte a sequestro, osservando le prescrizioni di cui agli artt. 259 e 260 c.p.p.

Genova, 1.2.2002



IL SOST. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dott.ssa Anna Carepa



**REGIONE CARABINIERI EMILIA ROMAGNA
COMANDO PROVINCIALE DI BOLOGNA**

Reparto Operativo – Nucleo Operativo

Viale Panzacchi - 14 - tel. 051/6444724 fax 051/6444715

VERBALE: di perquisizione locale e contestuale sequestro eseguita, ai sensi articolo
352 C.P.P., presso il Teatro Polivalente Occupato con sede in
Bologna, via Lenin nr.3.

Il giorno **20.02.2002**, alle ore **11.00**, in Bologna, negli Uffici del Nucleo Operativo del
Comando provinciale CC di Bologna.

I sottoscritti Ufficiali ed Agenti di PG S. Ten. **BARBA Andrea**, M.O. **CARBONI
Giorgio**, **FRASCINA Pietro Massimiliano**, **LA MARRA Tommaso**, **PIERINI
Andrea**, V.B. **ROSADI Michele**, App.s. **SACCHINI Gianni**, App. **MIGNUCCI
Fabrizio**, **AURIEMMA Ruggiero** App. **TRANQUILLI Mauro** (effettivi al Comando
Provinciale CC di Bologna), danno atto di aver dato esecuzione, alle precedenti ore
08.00, al decreto di perquisizione locale di cui in oggetto, disposto con provvedimento
nr.17621/01/44 R.G., emesso in data 01.02.2002, dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Genova, a firma del sost. Procuratore Distrettuale Antimafia Dr. **Andrea
CANCIANI**, e del sost. Procuratore della Repubblica dott.ssa **Anna CAREPA**.

Si dà atto che per accedere alla struttura è stato necessario forzare alcuni ostacoli fissi,
così come autorizzato telefonicamente dal PM della Procura di Genova, titolare delle
indagini, avvisato dal **Ten. Col GABALLO**, Comandante del Sezione Anticrimine di
Bologna.

Ai piani superiori dell'edificio era presente **MASU Andrea**, nato a Cremona il
02.08.1970, residente a Bologna, via Alessandrini nr.13, identificato mediante patente di
guida cat.B nr. BO2567208Y rilasciata dalla Prefettura di Bologna in data 26.09.1995, al
quale veniva notificato il decreto di cui sopra. Inoltre, lo stesso veniva reso edotto della
facoltà di farsi assistere da un legale o persona di sua fiducia, purché prontamente
reperibile. A tal proposito, **MASU** nominava quale difensore di fiducia l'avvocato
SABATTINI Simone (studio legale **GAMBERINI**) del foro di Bologna, il quale, dopo
essere stato informato telefonicamente, giungeva sul posto alle ore **09.25**.

Nel corso delle operazioni veniva sequestrato il materiale di seguito indicato:

A) SALA LIBRERIA (PIANO TERRA):

- 1) nr.33 CD Rom;
- 2) nr.22 Floppy disk;
- 3) nr.14 videocassette VHS;
- 4) nr.3 contenitori di cartoline;
- 5) nr.1 album fotografico con immagini del G8;
- 6) nr.1 opuscolo sanitari G.F.S.;

DESTINAZ.: _____

ORA RIC. 20.02.'02 17:19

- 7) nr.1 opuscolo "cronache Genova 7.2001";
- 8) nr.1 periodico bimestrale;
- 9) nr.2 volantini Genova G8 "Show down";

B) SALA ZIMMER FREI (PIANO RIALZATO):

- 1) nr.16 CD ROM;
- 2) nr.13 cassette DAT;
- 3) nr.85 mini disk;
- 4) nr.28 floppy disk;
- 5) nr.2 Win Zip disk;
- 6) nr.1 pistola a gas di marca Pietro Beretta avente matricola nr.A14981Y, con relativo serbatoio privo di cartucce.

C) SALA VIDEO (PIANO PRIMO):

- 1) nr.37 videocassette VHS;
 - 2) nr.108 cassette DAT;
 - 3) nr.2 audio cassette di marca TDK;
 - 4) nr.4 foto si singoli personaggi;
 - 5) nr.17 foto, unitamente a nr.2 provini, raffiguranti la scorta effettuata dalle cosiddette TUTE BIANCHE al sub Comandante MARCOS;
 - 6) nr.281 foto raffigurante le manifestazioni fatte in occasione dei G8;
- Materiale consegnato spontaneamente dal MASU.

D) STANZA ATTIGUA SALA VIDEO (PIANO PRIMO):

- 1) nr.20 videocassette VHS;

Infine, sempre nel corso delle operazioni, venivano sequestrati i seguenti server:

- 1) computer marca SCENIC avente matricola nr.YBTM255242;
- 2) computer assemblato privo di marca e matricola;
- 3) computer marca APPLE MAG4 avente matricola nr.CK204KDSMJP;
- 4) computer marca INTEL INSIDE avente matricola nr.RIB004020REV-1;
- 5) computer marca APPLE MAG4 avente matricola nr.CK147S9VL4Y;
- 6) computer marca APPLE MAG3 avente matricola nr.CK90706KE21;
- 7) computer marca COMPAQ DESKPRO466 avente matricola nr.3501N4;
- 8) computer marca APPLE mod.EREK;
- 9) computer assemblato da FERRARI COMPUTER;
- 10) computer assemblato mod. CT-V avente matricola nr.7278E;
- 11) computer assemblato mod. OCA avente matricola nr.SN505334;
- 12) computer assemblato di colore blu con DVD privo di marca e matricola.


Le relative operazioni interessavano l'intero stabile e si concludevano alle ore 10.10.



Tutto il materiale sequestrato viene trasmesso presso i competenti Uffici della Procura della repubblica presso il Tribunale di Genova, a disposizione della competente A.G.

Si dà atto che la perquisizione è stata compiuta nel rispetto del pudore e della dignità della persona e nel rispetto delle norme di legge.

Il presente verbale viene redatto in più copie, di cui una viene trasmessa alla competente A.G., una viene consegnata a MASU Andrea, una alla Sezione Anticrimine di Genova ed una trattenuta agli atti di questo Uffici.

Il sig. MASU Andrea dichiara quanto segue: " il materiale oggetto del sequestro relativo ai fatti di Genova era custodito unicamente presso la cosiddetta SALA VIDEO".

DESTINAZ.:  

     
ORA RIC. 20.02.'02 17:19

Infine, si dà atto che il legale di fiducia dichiara che MASU Andrea, nell'ambito del procedimento penale relativo ai fatti di Genova, è stato nominato C.T. di parte dall'Avv. **TAMBUSCIO Emanuele** del foro di Genova; che nell'ambito di questo incarico è stato depositato alla Procura di Genova materiale video; che altro materiale video è stato depositato alla Commissione d'indagine sui fatti di Genova e ad altri organismi internazionali d'indagine. Relativamente ai computer sequestrati, in data odierna, sono strumenti di utilizzo quotidiano indispensabili per il lavoro. Chiede pertanto, sin da ora, che sia fatta copia dei relativi HARD DISK e si provveda quanto prima alla restituzione come previsto dalla Legge nr.547/93. Atteso che è impossibile determinare, sin da ora, se il materiale sequestrato sia inerente alla richiesta di sequestro, chiede che vengano estese le garanzie di cui all'articolo 368 C.P.P..

Null'altro da aggiungere o modificare a quanto su esposto.
Fatto, Letto Confermato e Sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

[Handwritten signatures and initials]
A large, stylized signature is on the left. In the center, there is a circular stamp with illegible text inside. To the right of the stamp, there are several initials and signatures, including 'Aut', 'Sen', 'hb', and 'Ger'. A large, sweeping signature arches over the stamp and the initials on the right.

Integrazione alla memoria tecnica prodotta dagli avv. Sommovigo, Tambuscio e Tartarini sui reperti audio e video depositati nel procedimento penale n. 13024/01

La seguente memoria costituisce un approfondimento della prima memoria depositata al Tribunale il 06 luglio 2004; allegata alla memoria vi è uno schema che dovrebbe rendere più leggibili i risultati del lavoro dei cc.tt. (ancora in corso data la quantità dei documenti).

Il quesito formulato ai cc.tt. consisteva nell'**accertare la genuinità e l'integrità** dei documenti predetti, intendendo per genuinità la presenza del supporto originale, l'assenza di interventi sul video o sulle foto successivi alla registrazione e per integrità l'assenza di tagli e la presenza dei c.d. metadati.

Il presupposto del quesito era che non si potesse ritenere "autentico" (e quindi producibile nel dibattimento) un documento difforme dall'originale (art. 234 comma 2 c.p.p.); la formulazione del quesito prendeva spunto anche dalla (rara) giurisprudenza sull'argomento, in particolare Cass. V, sent. N. 10309 del 15/11/1993 (all.1): la Suprema Corte collega il giudizio di autenticità di una videoregistrazione "all'individuazione delle modalità di uso dell'apparecchio, dei tempi e modi delle riprese, **all'assenza di tagli e manipolazioni** delle sequenze impressionate, così traendone la certezza sia in ordine alla paternità delle registrazioni sia in ordine all'attendibilità di quanto in esse documentato".

Pare condivisibile l'assunto della S.C. secondo il quale tagli o manipolazioni su video registrazioni ne annullano l'attendibilità; è esperienza comune che solo il rispetto della originale sequenza delle immagini può far considerare il video "documento rappresentativo di fatti persone o cose"; d'altronde nessuno penserebbe di produrre una testimonianza o una scrittura privata in fotocopia e priva di alcune parti.

Premesse metodologiche dell'analisi compiuta dai cc.tt.

1) I cc.tt. hanno rivolto la propria analisi solamente su quei documenti che per la loro provenienza (Polizia scientifica, singoli cittadini ecc.) si presumevano non oggetto di preventivo montaggio alla fonte e non a quei documenti (servizi dei telegiornali ad es.) sicuramente frutto di montaggio. Pare chiaro che l'operazione di montaggio fa perdere ad un documento la sua caratteristica principale di rappresentazione dei fatti (in questo senso la massima citata laddove parla di tagli e manipolazioni);

2) Il lavoro dei cc.tt. è stato reso alquanto difficoltoso dal fatto che la quasi totalità dei documenti **non fossero stati prodotti nel formato originale** (in aperta violazione dell'articolo 234 comma 2 c.p.p.) e non fossero neppure corredati del relativo verbale di sequestro o acquisizione che ne specificasse appunto il formato originale e la fonte.

I supporti usati dai vari operatori presenti a Genova nel luglio 2001 possono essere divisi in due tipologie : analogici e digitali.

I supporti analogici, come ad esempio il VHSC, sono supporti utilizzati da videomaker amatoriali. Questo tipo di supporto, non conserva altri tipi di dati se non l'audio ed il video.

I supporti digitali, oltre ad essere riconoscibili per una qualità dell'immagine superiore rispetto alle immagini in analogico, hanno la peculiarità di conservare al loro interno altri dati oltre al segnale video ed audio.

Tali dati vengono definiti METADATA (come ad esempio DATACODE e TIMECODE) e vengono conservati sul nastro dando la possibilità di vederli in sovrimpressione quando lo si desidera se inseriti in lettori appositi.

Il DATACODE e' il codice che al momento della registrazione imprime sul nastro i dati relativi al giorno e all'ora in cui vengono registrate le immagini, mentre il TIMECODE e' il codice che imprime sul nastro i dati relativi alla continuità della registrazione numerando man mano i frame (nota 1) che vengono registrati. Questi METADATA al momento di una duplicazione passano

immutati da un nastro all'altro sempre ammesso che la duplicazione avvenga su di un supporto digitale.

Si può facilmente ipotizzare la presenza a Genova di due principali supporti digitali, il miniDV e Hi8 che presentano le caratteristiche sopraelencate.

Inoltre gli operatori televisivi presenti a Genova avevano in dotazione videocamere Beta professionali che registrano sul supporto BETACAM appunto, supporto che, nonostante sia analogico, presenta METADATA come i supporti digitali già citati in precedenza.

Nel momento in cui delle riprese su supporti digitali o BETACAM vengono duplicate su supporti analogici, come le comuni VHS, naturalmente i METADATA vanno persi; può essere conservato il DATACODE ed il TIMECODE solo nel caso in cui al momento della registrazione lo si renda visibile a video e quindi registrato come parte integrante delle immagini.

Purtroppo tutti o quasi i supporti forniti alla Procura ed alla difesa sono privi di METADATA, indispensabili per una maggiore completezza di analisi.

Metodo di lavoro dei cc.tt.

I consulenti hanno dapprima proceduto alla visione del singolo documento cercando di determinarne il supporto originale.

La valutazione è resa possibile da alcune caratteristiche delle riprese digitali (qualità delle zoomate, presenza di fotogrammi blu o neri all'interno delle sequenze ecc.).

Successivamente i cc.tt. hanno valutato la logica narrativa del documento.

Alla presenza di un taglio (interruzione di una sequenza) si sono posti il problema di valutare se lo stesso fosse stato eseguito "in camera" dall'operatore al momento della ripresa o fosse successivo alla stessa.

I criteri per determinarne la natura nel caso di un documento (come la maggior parte di quelli esaminati) frutto di una trasposizione dal formato digitale all'analogico si fondano sulla presenza di:

- sequenze continuative in cui mancano pochi frame (7, 8 e cioè meno di un secondo), essendo materialmente impossibile per l'operatore interrompere e riprendere la ripresa in tempi così ridotti;
- presenza di "effetto neve" tra una sequenza e l'altra: le riprese in minidv non presentano tale effetto (tipico del vhs); in assenza di dati le minidv mostrano il tipico schermo blu o nero (a seconda del lettore);
- nei reperti ove è presente il datacode in video, la presenza di salti illogici nel datacode stesso (es. sequenze con datacode datato 20 luglio, poi sequenze datate 21 luglio e poi ancora sequenze nuovamente del 20 luglio); in questi casi sarebbe doverosa una spiegazione da parte dell'operatore.

Analisi dei documenti

I cc.tt. hanno diviso l'analisi dei reperti video in blocchi omogenei, principalmente sulla base della provenienza dei materiali, dato che le differenti origini implicano differenti valutazioni e modalità di procedere.

1. Video della polizia scientifica (serie 143.x)

Per quanto riguarda i materiali della polizia scientifica (richiamando integralmente le considerazioni già esposte nella precedente memoria circa la loro natura di atto d'indagine) procediamo in seguito ad elencare tutte le anomalie tecniche che rendono necessaria l'acquisizione degli originali, delle relazioni di servizio degli agenti che hanno realizzato le riprese, ed i verbali di consegna.

In generale un problema comune a tutti questi reperti (acquisiti dalla Procura su supporto VHS) e' il fatto che siano costituiti da riversamenti e montaggi delle mini-dv originali sopra le quali e' stata incisa la

registrazione dell'operatore, rendendo di fatto impossibile, come sopra già spiegato, accertare la genuinità e integralità del materiale prodotto come reperto, la sua consequenzialità e finanche la sua validità come atto.

Reperto 143.4 (Cassetta VHS con riprese effettuate da personale della polizia scientifica in data 19/07/2001 al corteo dei migranti nella zona di piazza dante via Fieschi e galleria Colombo): presenta numerose riprese di pochi secondi che sembrano difficilmente realizzabili in camera (dall'operatore al momento della ripresa). In particolare possiamo notare che al minuto 17 e 07 secondi si riscontrano pochi frame¹ di una inquadratura diversa da quelle precedenti e successive. Tale taglio risulta difficilmente realizzabile "in camera"² e fa quindi pensare a una modifica successiva del reperto.

Reperto 143.10 (Cassetta VHS con riprese effettuate da personale della polizia scientifica in data 19/07/2001; la prima parte riguarda un corteo di lavoratori tenutosi in Genova il 06/07/01; la seconda parte riprende manifestanti nella zona di via XX settembre e Carignano): il reperto al secondo 43 e al minuto 43 e 28 sono presenti evidenti pixelature, indice del fatto che il supporto originale di questo materiale è una cassetta mini-dv. La procura sta quindi utilizzando un materiale non originale. Al minuto 4 e 21 secondi e al minuto 14 e 27 secondi si notano brevi segmenti di cosiddetto "effetto neve"³: questi segmenti evidenziano il fatto che alla procura siano stati consegnati materiali provenienti da successivi riversamenti da mini-dv a vhs, e quindi non materiali originali. Dal minuto 4 e 21 secondi al minuto 4 e 33 secondi si susseguono piccoli segmenti (dell'ordine di 1-2 secondi) prima del 6 luglio, poi del 17 luglio, di nuovo del 8 luglio e infine di nuovo del 17 luglio. Anche in questo caso si evidenzia la non genuinità del materiale consegnato alla Procura. Da tutti gli elementi rilevati risulta plausibile che il reperto sia una composizione di diverse mini-dv originariamente registrate dalla polizia scientifica e quindi non corrispondenti al materiale originale.

Reperto 143.14 (Cassetta VHS con riprese effettuate da personale della polizia scientifica in data 21/07/2001 nella zona di via Caprera): esiste una discrepanza tra la descrizione contenuta nell'elenco dei reperti (riportata tra parentesi) e il foglio di accompagnamento con la relazione di servizio relativa al reperto stesso a firma di Marcello Nicora (che descrive l'esatto contenuto della cassetta: 18 e 19 luglio 2001). Al minuto 1 e 42 secondi osserviamo una pixelatura, che evidenzia anche in questo caso come il supporto originale fosse digitale (mini-dv) e non analogico come consegnato alla Procura (vhs). Al minuto 10 e 1 secondo, al minuto 10 e 20 secondi, al minuto 11 e 51 secondi si notano due segmenti di cosiddetto "effetto neve": questo evidenzia che la cassetta originariamente consegnata alla Procura è frutto di un riversamento da vhs a vhs, e che quindi ci sono stati svariati passaggi già in origine (ossia a monte della consegna in Procura) di modifica del supporto originale.

Reperto 143.37 (Cassetta VHS con riprese effettuate da personale della polizia scientifica): questo reperto non presenta datacode⁴ rendendo il materiale incompleto in termini di informazioni necessarie a valutare il reperto nell'interesse delle sue informazioni, soprattutto in presenza di molteplici tagli, come evidenziato nel prossimo paragrafo.

I tagli presenti su questo reperto (nell'ordine delle decine) sono quantificabili in pochi secondi, contrariamente ad altri reperti in cui i tagli più comprensibilmente sono di decine di secondi. Questo fa dubitare della genuinità del materiale in possesso della Procura.

Reperto 143.42 (Cassetta VHS con riprese effettuate da personale della polizia scientifica): al minuto 1 e 36 secondi notiamo un tipico effetto "pixelato" che dimostra anche in questo caso che il materiale originale era di natura digitale, mentre il materiale in possesso della Procura è di natura analogica (vhs) portando a una decisa perdita nella quantità di dati e metadati utili alla ricostruzione degli eventi. Il reperto presenta numerosi tagli molto rapidi, difficilmente realizzabili "in camera". In

¹ per frame si intende un singolo fotogramma del filmato (ogni secondo di riprese contiene 25 frame).

² per taglio in camera si intende un taglio effettuato manualmente dall'operatore che interrompe la registrazione del filmato per riprenderla dopo un certo lasso di tempo.

³ per effetto neve si intende quel tipico effetto da canale mal sintonizzato che è presente solo in caso di errori di riversamento o duplicazione da vhs a vhs.

⁴ Si indica con *datacode* la presenza sul supporto recante i fotogrammi di informazioni relative alle circostanze di tempo reali riferite ai fatti rappresentati (es: la data e l'ora in cui avvengono le riprese secondo l'orologio contenuto nello strumento che effettua le riprese) o ad altri dati (es: identità di chi pone in essere le riprese). Si indica con *timecode* il tempo di durata (interno) del filmato (che quindi partirà da 0 all'inizio delle riprese).

particolare si evidenzia la scomparsa di pochissimi frame in una scena (minuto 7 secondo 56), evento spiegabile solo con il danno sistematico di una videocamera difettosa o con un montaggio molto maldestro. Si esclude categoricamente che sia possibile far scomparire pochi frame attraverso un montaggio "in camera", e quindi anche questo reperto potrebbe avere subito modificazioni successivamente al momento delle riprese.

Reperto 143.50 (Cassetta VHS con riprese effettuate da personale della polizia scientifica in data 20/07/2001 : danneggiamenti vari in zona foce compreso il comando della Stradale in via Saluzzo; alcuni black block a volto scoperto (min 48.33)): al minuto 46 e 42 secondi si nota un effetto "pixelato" che dimostra che il supporto originale di questo reperto e' digitale (mini-dv) mentre il materiale in possesso della procura e' analogico (vhs), manifestando una discrepanza che non consente una valutazione oggettiva del reperto e della sua genuinita'. Nel reperto sono presenti numerosi tagli e la possibilita' di esaminare il supporto originale potrebbe consentire la verifica dell'autenticita' e interezza del reperto.

Reperto 143.66 (Cassetta VHS con riprese effettuate da personale della polizia scientifica in data 20/07/2001 e 21/07/2001): tra le riprese del 20 luglio e le riprese del 21 luglio (minuto 4 e 34 secondi) si nota un segmento con un cosiddetto "effetto neve"; questo evidenzia che il montaggio tra le due parti di video non e' stato effettuato in camera dallo stesso operatore, ma che le minidv originali dopo essere state riversate in vhs, sono stati montati successivamente. La genuinita' e l'interezza delle immagini sul loro supporto originale non possono essere accertate se non in presenza degli originali atti di indagine raccolti dalla polizia scientifica.

Reperto 143.71 (Cassetta VHS con riprese effettuate da personale della polizia scientifica): al minuto 8 e 15 secondi in occasione di una zoomata si nota un tipico effetto "pixelato" che sottolinea la natura digitale del supporto (mini-dv). Il primo ordine di problemi e' posto dal fatto che il supporto in possesso della procura e' analogico, impossibilitando una verifica seria della interezza del reperto. Il secondo ordine di problemi e' dato dall'incrocio tra il tipo di supporto e la durata del reperto. Le cassette mini-dv (a meno che non siano registrate a bassa qualita') durano al massimo 60 minuti (se si eccettuano cassette da 80 minuti recentemente commercializzate e non disponibili all'epoca della registrazione del reperto), mentre il reperto dura 85 minuti: e' quindi evidente che il materiale e' frutto di un montaggio effettuato a posteriori rispetto alla registrazione del reperto e quindi non puo' essere considerato genuino e integro.

Reperto 143.78 (Cassetta VHS con riprese effettuate da personale della polizia scientifica): il supporto presenta tipici segmenti "pixelati" evidenziando che il supporto originale del reperto e' un supporto digitale, mentre il reperto consegnato dalla procura alla difesa e' un supporto analogico (vhs). Risulta quindi evidente l'impossibilita' di accertarne la genuinita' e l'integrita'.

Reperto 143.112 (Cassetta VHS con riprese effettuate da personale della polizia scientifica): il reperto presenta un datacode suggerendo che il supporto originale fosse un supporto digitale; la procura e' in possesso e ha trasmesso alla difesa un supporto analogico (vhs), implicando una impossibilita' di verificare l'integrita' e la completezza del materiale originale. Nel reperto si notano due registrazioni una precedente all'altra (visibile al minuto 26 e 11 secondi e al minuto 25 e 42 secondi) sovrapposte in maniera maldestra: e' difficile determinare l'esatta situazione del reperto in assenza degli originali e del loro "timecode", che ci potrebbe consentire di comprendere l'esatta storia di registrazione del reperto. Rileviamo anche in questo reperto numerosi tagli, la cui valutazione e' particolarmente complessa di fronte alla confusione di montaggio di cui sopra, e in particolare di fronte a un taglio di oltre dieci minuti intorno agli eventi di piazza Alimonda, sul luogo della morte di Carlo Giuliani, peraltro non giustificabili con un allontanamento dell'operatore dalla scena, dato che successivamente si riprende nuovamente da piazza Alimonda a registrare su mini-dv.

Reperto 143.116 (Cassetta VHS con riprese effettuate da personale della polizia scientifica): il reperto presenta un datacode sottolineando che il reperto originale e' su supporto digitale (mini-dv) mentre la procura ha prodotto e utilizzato un reperto su supporto analogico (vhs) inficiando la possibilita' di verificare la genuinita' e integrita' del materiale originale. Al minuto 4 e 45 secondi si nota un'immagine di svariati agenti in assetto antisommossa che dura pochissimi secondi, una sorta di inserto nella sequenza che precede questa scena e che continua successivamente all'inserto. La cassetta presenta numerosissimi tagli anch'essi indici di potenziali manipolazioni, in particolare tagli

di pochi secondi in corrispondenza di eventi di particolare rilevanza quale la morte di Carlo Giuliani, che ci fa dubitare della genuinità e integrità del materiale originale del reperto.

Reperto 143.117 (Cassetta VHS con riprese effettuate da personale della polizia scientifica): il reperto presenta un datacode sottolineando che il reperto originale è su supporto digitale (mini-dv) mentre la procura ha prodotto e utilizzato un reperto su supporto analogico (vhs) inficiando la possibilità di verificare la genuinità e integrità del materiale originale. La cassetta presenta numerosissimi tagli anch'essi indici di potenziali manipolazioni, in particolare in corrispondenza di eventi di particolare gravità: in occasione degli eventi che portano alla morte di Carlo Giuliani, durante le fasi più concitate degli eventi, l'operatore si porta in Piazza Tommaseo dove non è presente nessuna situazione rilevante, salvo poi ritornare in Piazza Alimonia a eventi ormai conclusi. Il complesso di queste valutazioni fa pensare che il materiale su supporto analogico della procura sia manchevole di segmenti e pesantemente manipolato.

2. Video degli elicotteri della polizia di stato (serie 188.x)

Di seguito procediamo ad elencare i problemi relativi ai filmati degli elicotteri della polizia di stato. È interessante notare che buona parte dei reperti di elicottero citati nel teste corda non sono in possesso della difesa. È altresì importante notare come questi reperti possano sostanzialmente essere selezioni in regia di diverse camere da diversi tetti e da diversi elicotteri o montati a posteriori di diverse fonti aeree. Al fine di accertare i fatti sarebbe più opportuno acquisire i filmati integrali dei singoli elicotteri (dato che come presumibile dalle foto contenute nel reperto 65D nella cartella "sestini" ai file 02101405 e 02101306, che ritraggono le apparecchiature di registrazione video tipo "wescam" a bordo degli elicotteri di p.s., si può affermare che gli elicotteri avevano la possibilità di registrare le riprese che effettuavano) inclusi quelli dell'Arma dei Carabinieri (due dei quali erano anch'essi attrezzati con videocamere come appunto del dirigente di P.S. Rossetto al cp5, pagina 000719). Ricordiamo che nei 5 reperti citati dal teste corda e non consegnati alla difesa, il testimone fa riferimento a orari relativi alle registrazioni, ed in considerazione che i due reperti invece consegnati alla difesa non contengono "datacode", sarebbe importante accertare la presenza o meno di "datacode" nelle immagini registrate da elicotteri al fine di situare i fatti nel dovuto contesto e nella dovuta sequenza cronologica. Rileviamo che le foto sopraccitate mostrano che i video in corso di realizzazione presentano sia datacode che timecode, e che è quindi curioso non trovare informazione di tale rilevanza nei materiali consegnati alla difesa e alla procura.

Nel reperto 188.20 notiamo che la registrazione è un susseguirsi di immagini da tetti e da elicotteri diversi, senza "datacode". Questo reperto, come già accennato nella nota introduttiva, sembrerebbe essere un selezione di materiale giunto da varie fonti, purtroppo non ci è possibile valutare se questa "selezione" è avvenuta in "diretta" dalla "regia" della centrale operativa o a posteriori in una sala di montaggio.

Il Reperto 188.9 (Videocassetta Betacam Sp con riprese effettuate dall'elicottero della P.S. il giorno 20/07/01 dalle ore 17.30 alle ore 18.30) è presumibilmente costituito da immagini provenienti da un singolo elicottero anche se presenta tagli che sono difficilmente spiegabili nel caso di un atto di indagine come le riprese continuative da una singola fonte aerea.

3. Filmati consegnati da anonimo o da singoli cittadini

Reperto 25 (n. 1 videocassetta VHS riguardante l'assalto al carcere di Marassi ed altre azioni dei black-bloc - Renzo Carboncini): il reperto è presumibilmente girato su supporto digitale (mini-dv) e poi montato ed editato successivamente prima del riversamento su supporto analogico con cui è stato consegnato alla procura. Questo ne inficia ovviamente ogni verifica sulla genuinità e consequenzialità dei contenuti. Si può notare l'originale supporto digitale grazie alla presenza alterna di "datacode" impresso sulle immagini, nonché per vari episodi di "pixelatura" tipici del supporto digitale (minuto 12 e 50 secondi; minuto 14 e 15 secondi; minuto 18 e 43 secondi; ecc ecc).

Al minuto 31 e 6 secondi si nota un taglio grossolano che evidenzia molto chiaramente la natura di montaggio del reperto (si vedono 2 secondi di una zona molto lontana della città dalle riprese precedenti e successive). Al minuto 44 e 59 secondi vediamo una dissolvenza, anche in questo caso indice molto evidente di un montaggio successivo al momento della registrazione del reperto. Dall'analisi delle immagini e di altri tagli non significativi si evince che quasi mai si possono intravedere le forze dell'ordine nel corso dell'esercizio delle loro mansioni, mentre se ne rilevano quasi sempre le conseguenze, indice a nostro avviso che il montaggio non corrisponde ad una genuina e obiettiva rappresentazione di ciò che il materiale originale da cui è stato tratto il reperto conteneva.

Reperto 31 (Videocassetta VHS - Lagomarsino Roberto): il materiale originale è sicuramente su supporto digitale (come evidenziato dalla presenza del datacode in tutta la durata del reperto) e quindi sarebbe opportuno verificare con l'originale su mini dv la presenza di materiale aggiuntivo o la genuinità e integrità del reperto, soprattutto perché esso presenta tagli della durata di vari minuti ciascuno, che potrebbero essere indice di una serie di riprese molto casuali oppure della mancanza di materiale utile a ricostruire il contesto del reperto.

Reperto 49 (Videocassetta VHS allegata al fascicolo n. 17718/01 in carico alla dott.ssa Canepa - Anonimo trasmessa a redazione genovese "Il Giornale" - Riprese da abitazione): in primo luogo il reperto è sicuramente registrato su supporto digitale (come si evince dalla presenza costante di un "datacode" durante le riprese) contrariamente alla copia in possesso della procura: questo già rende estremamente difficoltoso valutare la natura genuina degli stacchi e quindi l'integrità del materiale. Al minuto 17 e 10 secondi avviene un taglio molto sospetto: tutte le riprese sono praticamente continue o con tagli abbastanza comprensibili, mentre in questo caso il taglio è presente proprio in corrispondenza di un arresto e specificatamente relativamente ai motivi dell'arresto, facendo sospettare che si sia voluto agire sul nastro proprio per escludere alcuni elementi a favore di altri. Il taglio è notevole, proprio per la scarsa competenza dell'operatore, che fa pensare ad un possibile intervento successivo al momento della registrazione. Il verbale di sequestro o di consegna⁵, e gli originali, in questo caso come in analoghi altri casi di reperti di anonimi, potrebbe aiutare a determinare il momento in cui questo taglio sia effettivamente avvenuto, se durante le riprese (ad opera dell'operatore) o successivamente.

Reperto 101 (Videocassetta VHS allegata al fascicolo n. 17718/01 in carico alla dott.ssa Canepa - Anonimo trasmessa a redazione genovese "Il Giornale" - Riprese da abitazione): Il materiale originale è su minidv come evidenziato dalla presenza di un "datacode" nelle immagini e dalla presenza di comandi del videoregistratore evidentemente inseriti da un riversatore non esperto (minuto 5 e 45 secondi; minuto 14 e 39 secondi). È quindi evidente la difficoltà di accertare la genuinità del materiale nonché l'entità dei tagli per poterne valutare l'integrità.

Reperto 198.50 (Cassetta VHS n.4 prodotta dal ROS e fornita da ANONIMO): la cassetta è chiaramente un montato completo di colonna sonora e sottotitoli e come tale soggetto a interpretazione da parte di chi ha realizzato il video, potenziali inversione o tagli cronologici e quindi difficilmente definibile come genuino e integro.

Reperto 209 (Videocassetta VHS Saccheggio Di x Di, Motomixer, Banco di Sicilia; acquisita informalmente dalla digos di Genova il 10.06.2002): al minuto 1 e 38 secondi notiamo la comparsa di un "datacode" (come anche al minuto 9 e 48 e in altri punti) che evidenzia la natura digitale del supporto originale, contrariamente al supporto analogico di cui dispone la difesa. Al fine di accertare tagli ed eventuali manipolazioni conoscere l'iter dei materiali, della loro acquisizione e possibilmente visionare i loro originali risulta imprescindibile per fornire una certezza rispetto alla loro genuinità e integrità. L'ultimo frame del reperto è un fermo immagine: questo è indice di due

⁵ Più volte nel corso della presente memoria si fa riferimento alla rilevanza degli originali verbali di sequestro ovvero diversi atti di apprensione dei reperti video ai diversi fascicoli processuali aperti dalla Procura, anche per le valutazioni tecniche di acquisibilità, genuinità e comunque lettura interpretativa di detto materiale. Infatti, non solo l'esame dell'indicata documentazione processuale appare indispensabile per le valutazioni inerenti la legittimità della stessa (con conseguenti necessari riflessi sul materiale probatorio che essa mira ad assicurare al procedimento), ma certamente altrettanto necessaria appare ai fini di valutazione tecnica che qui ci occupano: l'esame di genuinità/manipolazione, ricostruzione spazio/temporale degli eventi ecc. potrà avvenire solo a partire, quanto meno, dalla conoscenza della natura tecnica del supporto originariamente reperito dall'organo di accusa (oltre che, ancor prima, dall'esame diretto dell'originale).

possibilita'; la prima e' che il filmato sia stato riversato su vhs da una timeline e quindi da una piattaforma di editing video; la seconda e' che molto meno probabilmente un operatore con scarse conoscenze di ripresa video abbia messo in pausa la videocamera con cui ha riversato prima di staccare i cavi, evento che ci pare alquanto improbabile. Questo fa si che il reperto non possa essere considerato genuino e autentico e integro, condizione irrinunciabile per valutarlo nella sua complessita'.

Reperto 210 (Videocassetta VHS consegnata al Dr Canciani da Ag. PS Fortuna Antonio): al minuto 5 e 53 secondi (come anche al minuto 21 e 21 secondi)

si nota un traballamento dell'immagine e successivamente una schermata blu tipica di un riversamento maldestro da mini-dv e vhs in corrispondenza di un taglio. Questo evidenzia quantomeno che il materiale di partenza e' un supporto digitale, anziche' il supporto analogico fornito dalla procura, la cui acquisizione consentirebbe un maggiore accertamento della genuinita' del materiale e della sua integrita'.

Reperto 220 (N.1 videocassetta VHS consegnata a CC spontaneamente da cittadino anonimo marca TDK con riprese effettuate in data 20/07/01 dalla quale sono stati estrapolati n.7 fotoprint - residente via Pozzo): al minuto 2 e 33 secondi si nota una dissolvenza al nero, che puo' essere effettuata anche con effetti "in camera", ma che sicuramente denota il reperto come realizzato su supporto digitale e non su supporto analogico quale quello prodotto dalla procura, ponendo le sopraccitate questioni relativamente all'accertamento della genuinita' e integrita' del materiale. Ulteriore conferma viene dalla sequenza al minuto 8 e 5 secondi in cui si possono notare dei tipici effetti "pixelati" dovuti allo zoom digitale. Si notano numerosi tagli che pero' non sembrano denotare una particolare intenzionalita'.

Reperto 236 (N. 1 VHS fornita da anonimo a Isp. Zuccon della Questura di Genova): una delle premesse relative a questo reperto e' che possiamo conoscere la macchina dell'operatore grazie alla comparsa di un tentativo di mettere un filtro sulle immagini alla ora uno, minuto 8, dove compare la marca e il modello della videocamera. Questa videocamera mostra un difetto molto peculiare: ogni stacco tra sequenze successive tra le quali e' stato effettuato un taglio, presenta la permanenza del "datacode" della sequenza precedente per la durata di un frame sovraimpresso sulla sequenza successiva (vedasi minuto 1 e 39 secondi, minuto 3 e 47 secondi, minuto 5 e 3 secondi, oltre a tutti gli altri tagli presenti sulla vhs). Al minuto 25 e 23 secondi il reperto presenta una schermata nera che dura fino al minuto 35 e 47 secondi. Lo stacco tra questo nero e le immagini precedenti e successive e' invece netto, suggerendo che lo schermo nero sia stato inserito con un'altra videocamera o in un momento di montaggio/editino/riversaggio successivi (in questo caso l'ipotesi e' che due minidv siano state riversate malamente o editate grossolanamente su una vhs). E' inoltre importante notare che sullo schermo nero ai minuti 35 e 27 secondi compare un "datacode" che mostra la data del 31 agosto 2001. Altro elemento che fa dubitare fortemente della genuinita' del reperto (dato che dell'integrita' siamo sicuri di poter esprimere parere negativo), e' la presenza di una sequenza risalente al 21 luglio che comincia al minuto 35 e 49 successivamente al nero e finisce al minuto 42 e 26, da cui poi continuano le immagini risalenti al 20 luglio (presenti anche precedentemente alla sequenza nera). Facciamo altresì notare che tra l'immagine del 21 e l'immagine del 20 non assistiamo alla consueta "sbavatura" di un frame, ma che il taglio sia di datacode che di sequenza appare netto.

In generale il reperto appare ampiamente rimaneggiato e solo l'esame di un eventuale originale e dei verbali di sequestro potrebbero aiutare a capire l'entità, l'origine e la rilevanza di tali manipolazioni.

Per maggiore chiarezza rispetto a questo reperto, consigliamo di visionare il reperto per poter trarre conclusioni e valutazioni con maggior cognizione di causa.

4. Reperti della commissione parlamentare

E' utile notare che la maggior parte dei reperti della **commissione parlamentare** (reperti 181.x) sono dei riversamenti e montaggi di spezzoni anche molto brevi e non necessariamente cronologicamente ordinati. Questo ovviamente costituisce un limite molto grave per la collocazione

degli eventi in un contesto tale da chiarire la natura degli eventi. Sarebbe importante riuscire a risalire ai criteri e alle modalità con cui sono stati riversati o montati gli spezzoni.

5. Reperti delle televisioni

E' importante notare che la gran parte dei reperti provenienti da **studi e canali televisivi** sono rapidi montaggi di spezzoni estremamente eterogenei e non cronologicamente ordinati. Inoltre presentano numerose sequenze appartenenti ad altre emittenti, ad altre fonti, la cui inclusione nel reperto risulta quantomeno dubbia o da chiarire.

Ci sono 3 tipologie di reperti relativi alle televisioni che abbiamo identificato: registrazioni di telegiornali e speciali televisivi, montati di riprese di operatori diversi e cronologicamente non ordinati ed infine i "girati" dei vari operatori riversati integralmente su una VHS.

I reperti che si presentano come riversaggi su un'unica VHS di vari girati di vari operatori sono:

040 (Videocassetta VHS Telecitta' relativa a riprese varie del giorno 20/07/2001 zona c.so Marconi)

041 (Videocassetta VHS Telegenova)

042 (Videocassetta VHS Telecitta')

044 (Videocassetta VHS Primocanale)

046 (Videocassetta VHS Telenord-canal7)

064 (VHS della televisione SUBALPINA (Digos di Asti))

065/7 (Videocassetta marca Fuji M321SP Betacam 20M ADNA – Materiale acquisito presso Agenzia Giornalistica ADN Kronos di via Ripetta 73 Roma)

079 (Cassetta VHS Telelombardia)

151/29/Cx (da numero 1 a 18; da C051 a C060) (28 cassette BETACAM estrapolate da BETACAM della RAI)

154/2 (Videocassetta VHS duplicato di originale BETACAM contrassegnata dal numero C1 proveniente da redazioni esteri della RAI)

154/3 (Videocassetta VHS duplicato di originale BETACAM contrassegnata dal numero C1 proveniente da redazioni esteri della RAI)

155 (videocassetta BETACAM emittente Telegenova)

156 (videocassetta BETACAM emittente Telegenova)

157 (videocassetta BETACAM emittente Telecitta')

158 (videocassetta BETACAM emittente Telecitta')

159 (videocassetta BETACAM emittente Teleradionews)

160 (videocassetta BETACAM emittente Teleradionews)

I reperti che si presentano come dei montati da poi utilizzare in seguito dalle emittenti televisive, privi di un senso cronologico, mirati solamente alla spettacolarizzazione degli eventi senza nessun intento descrittivo dei fatti sono:

081 (Cassetta VHS Mediaset) contenente sia piccoli montati relativi ad alcuni momenti delle 3 giornate di Genova che interviste a portavoce del GSF e cittadini genovesi

083 (Cassetta VHS emittente SEIMILANO) contenente dei servizi montati di sole immagini, senza commento, ma con didascalie

086 (Cassetta VHS TELEREPORTER) contenente piccoli montati relativi a vari luoghi nei quali si svolgono le contestazioni del G8

151/29/01 (LA7 TMC Betacam)

151/29/03 (LA7 TMC Betacam)

237 (numero 1 VHS montata dai tecnici Mediaset per la squadra mobile di Genova relativa all'episodio Carlo Giuliani)

150/1 (Videocassetta acquisita presso gli studi di Roma della emittente LA7)

151/19 (Videocassetta VHS acquisita presso gli studi Roma della RAI contenente riproduzione cassetta BETACAM numero C051)

151/27 (Videocassetta VHS acquisita presso gli studi Roma della RAI contenente riproduzione cassetta BETACAM numero C051)

I reperti che si presentano come registrazioni di Telegiornali o speciali televisivi sono:

150/3 (Videocassetta acquisita presso gli studi di Roma della emittente LA7) questo reperto contiene non solo immagini dell'emittente LA7 ma anche di PRIMOCANALE, nonostante questo reperto sia la registrazione di trasmissioni andate in onda risultano "tagliate", cosa facilmente riscontrabile dato che i commenti degli inviati vengono troncati di netto, il reperto inoltre contiene anche dei piccoli montati di sequenze di immagini del 20 e del 21 luglio 2001

151/1 (Videocassetta VHS acquisita presso gli studi Roma della RAI contenente riproduzione cassetta BETACAM numero C001/C002)

151/3 (Videocassetta VHS acquisita presso gli studi Roma della RAI contenente riproduzione cassetta BETACAM numero C004/C005/C006)

151/4 (Videocassetta VHS acquisita presso gli studi Roma della RAI contenente riproduzione cassetta BETACAM numero C006/C007/C008)

151/5 (Videocassetta VHS acquisita presso gli studi Roma della RAI contenente riproduzione cassetta BETACAM numero C008/C009/C010)

151/11 (Videocassetta VHS acquisita presso gli studi Roma della RAI contenente riproduzione cassetta BETACAM numero C0020/C0021/C0022/C023/C024)

151/30 (numero 50 cassette BETACAM della RAI dalla qualòe sono state estrapolate dalla divisione anticrimine di Roma 18 cassette – numero 1 videocassetta VHS acquisita presso gli studi di Roma della RAI contenente riproduzione cassetta BETACAM C004/C005/C006)

238 (numero 1 VHS montata con immagini tratte dai TeleGiornali dalla DIGOS di Genova)

Notiamo altresì una serie di reperti che vengono presentati e descritti come "girati" ma che di fatto sono montaggi e riversamenti di riprese di vari operatori in ordine cronologico sparso. Corrispondono a questa descrizione i reperti sono:

177/04 (numero 1 videocassetta FUJI contenente il girato Mediaset durante le giornate del vertice G8)

177/05 (numero 1 videocassetta FUJI contenente il girato Mediaset durante le giornate del vertice G8)

177/07 (numero 1 videocassetta FUJI contenente il girato Mediaset durante le giornate del vertice G8)

177/08 (numero 1 videocassetta FUJI contenente il girato Mediaset durante le giornate del vertice G8)

177/11 (numero 1 videocassetta FUJI contenente il girato Mediaset durante le giornate del vertice G8)

6. Reperti dei quali la difesa dispone degli originali

Per i reperti della serie 164/x e 192/x i cc. tt., disponendo degli originali, hanno potuto verificare l'integrità e la genuinità dei materiali forniti alla Procura.

Nel caso dei reperti della serie 164/x (LUNA ROSSA) non si sono riscontrate discrepanze tra il supporto originale e la copia in VHS fornita alla Procura.

Nel caso dei documenti della serie 192/x (sequestro dei ROS al TPO di Bologna) invece, i cc. tt. hanno riscontrato, in alcuni reperti che si elencano di seguito, **differenze sostanziali** tra gli originali ed il materiale fornito dalla Procura alla difesa. Si precisa che in data 12/7/04 si è preso visione delle copie in possesso della Procura (reperti 192/23 e 192/25) e anch'essi presentavano gli stessi tagli delle copie consegnate alla difesa.

192/02 Al minuto 2:10:05 la VHS presenta un taglio non presente nella miniDV numero 1.3 (numerazione dei ROS) di circa **18 secondi**.

192/09 Al minuto 0:47:00 la VHS presenta un taglio non presente nella miniDV 4.2 (numerazione dei ROS) di circa **10 minuti**.

192/10 Al minuto 1:47:53 la VHS presenta un taglio non presente nella miniDV 6.1 (numerazione dei ROS) di circa **1 minuto e 11 secondi**.

192/12 La VHS presenta diversi tagli non presenti nella miniDV 6.2 (numerazione dei ROS), la miniDV 6.2 infatti dura circa 41 minuti mentre lo spezzone presente nel reperto comprende solo 23 minuti. Rispetto alla miniDV 7.2 (sempre presente in questo reperto) la VHS presenta un taglio di **10 minuti** al minuto 1:16:41.

192/21 Al minuto 0:35:37 e al minuto 0:47:12 la VHS presenta dei tagli non presenti nella miniDV 5.2 rispettivamente di **11 e 7 minuti**. Inoltre al minuto 1:09:38 della VHS e' presente un taglio di circa **21 minuti** rispetto alla miniDV originale classificata come 8.3.

192/22 Al minuto 0:14:06 la VHS presenta un taglio non presente nella miniDV 4.9 di circa **7 minuti e 50 secondi**. Inoltre al minuto 0:45:02 e al minuto 0:58:00 sono presenti due tagli rispetto alla miniDV originale (7.4) rispettivamente di **35 secondi e 2 minuti e 50 secondi**. Dall'ultima miniDV (9.1) infine mancano circa **36 minuti** al minuto 1:12:50 della VHS.

192/23 Al minuto 0:39:08 e al minuto 0:55:27 della VHS sono presenti due tagli non presenti nella miniDV 9.2 di circa **2 minuti e 40 secondi e 30 minuti**. Rispetto alla miniDV 9.3 sono presenti due tagli al minuto 1:17:40 di circa **6 minuti** e al minuto 1:33:27 di circa **2 minuti**. Rispetto alla miniDV 13.4 al minuto 2:33:41 della VHS mancano circa **4 minuti**.

192/24 Sono presenti nella VHS due tagli rispetto alla miniDV 10.3 al minuto 0:40:17 di circa **19 minuti e 40 secondi**, al minuto 0:48:43 della VHS mancano **3 minuti e 26 secondi** presenti nella miniDV. Rispetto alla miniDV 10.4 sono presenti tagli ai minuti 0:52:05 (taglio di **1 minuto e 53 secondi**), al minuto 0:57:37 (taglio di circa **25 secondi**), al minuto 0:57:37 (taglio di circa **6 minuti e 29 secondi**) e al minuto 0:59:01 (taglio di circa **12 minuti e 22 secondi**). Rispetto alla miniDV 13.3, nella VHS al minuto 1:33:02 e al minuto 1:47:58 sono presenti due tagli rispettivamente di circa **8 minuti e 8 secondi e di 4 minuti**.

192/25 Nel reperto, rispetto alla miniDV 14.4, al minuto 0:37:58 e' presente un taglio di circa **12 minuti**. Rispetto alla miniDV 14.6 sono presenti diversi tagli: al minuto 0:41:08 e' presente un taglio di **4 minuti**, al minuto 0:51:03 e' presente un taglio di **23 minuti**, al minuto 1:00:24 e' presente un taglio di **1 minuto**. Rispetto alla miniDV 16.9 ancora tagli al minuto 1:14:21 di circa **8 minuti**, al minuto 1:22:44, al minuto 1:23:53 e' presente un taglio di circa **4 minuti e 30 secondi** ed infine al minuto 1:27:40 un taglio di **5 minuti e 25 secondi**.

Conclusioni

In questa memoria sono stati analizzati 192 reperti. Di questi, 36 reperti provengono da riprese di Forze dell'Ordine (Polizia scientifica, Vigili urbani e Carabinieri), 60 provengono da operatori media non televisivi (Indymedia, Luna Rossa e lungometraggi), 8 provengono dalla Commissione parlamentare, 11 provengono da singoli cittadini o anonimi e 77 da emittenti televisive.

La conclusione delle analisi (dalle quali, come già detto, si sono esclusi i materiali sulla cui veridicità non sussistono dubbi, ad esempio le telecamere del traffico ed i materiali sulla cui genuinità ed integrità è quasi impossibile pronunciarsi come ad esempio i montati, premontati, potenziali girati e riversati dei vari operatori radiotelevisivi) è la seguente:

- nei documenti per i quali è stato possibile confrontare l'originale con i reperti forniti dalla Procura (provenienti dal sequestro ROS-TPO') sono state riscontrate **gravi anomalie consistenti in rilevanti sottrazioni di sequenze in quasi il 50% dei reperti**.

-Altre **importanti anomalie** sono state riscontrate in 16 reperti appartenenti al resto del materiale fornito, che non possono quindi essere considerati genuini ed integri.


Per tutti questi documenti la difesa non può che opporsi alla loro produzione in dibattimento; in subordine si chiede che il Tribunale disponga perizia sui documenti sopraindicati onde accertarne la genuinità e l'integrità.

Tutto ciò fa nascere forti dubbi anche sulla parte restante dei documenti video descritti in questa memoria; per questi si chiede che il Tribunale acquisisca i documenti sul supporto originale (inteso come il supporto usato dall'operatore), corredati dei relativi verbali di consegna o sequestro, e disponga quindi perizia per accertarne la genuinità ed integrità.


Si allega scheda riassuntiva relativa ai 16 reperti.

Genova 13/7/2004

(dr. Ronny Brusetti)




(dr. Carlo Bachschmidt)



(avv. Emanuele Tambuscio)



(avv. Laura Tartarini)



(Luigi Picazio)



(avv. Raffaella Maltedò)



(avv. Fabio Sommovigo)



Numerazione Reperti	Descrizione reperto	Tipo di anomalia riscontrata	Descrizione anomalia	Conclusioni Integrita' e genunita'
---------------------	---------------------	------------------------------	----------------------	---

Video della Polizia scientifica (serie 143/x)

143/04	Cassetta VHS con riprese effettuate da personale della polizia scientifica in data 19/07/2001 al corteo dei migranti nella zona di piazza dante via Fieschi e galleria Colombo	1 - taglio/montaggio	montaggio di brevi sequenze molto difficili da realizzare in camera, in particolare al minuto 17:07 pochi frame tra due sequenze diverse tra loro	Assenza supporto originale; Perdita dei METADATA; presenza di montaggi successivi alle riprese
143/10	Cassetta VHS con riprese effettuate da personale della polizia scientifica in data 19/07/2001; la prima parte riguarda un corteo di lavoratori tenutosi in Genova il 06/07/01; la seconda parte riprende manifestanti nella zona di via XX settembre e Carignano	1 - taglio/montaggio 2 - passaggio da miniDV a VHS	riversamento di diversi girati in digitale (pixellature al momento dello zoom come da minuto 43:28) su supporto analogico VHS e successivo montaggio dei riversamenti su un unico supporto VHS (effetto neve 4:21 e 14:27); serie di piccoli tagli e inversione cronologiche riscontrabili dal DATACODE (dal minuto 4:21 al minuto 4:33)	Assenza supporto originale; Perdita dei METADATI; presenza di montaggi successivi alle riprese e tagli
143/14	Cassetta VHS con riprese effettuate da personale della polizia scientifica in data 21 luglio 2001 nella zona di via Caprera	1 - taglio/montaggio 2 - passaggio da miniDV a VHS	riversamento di diversi girati in digitale (pixellature al momento dello zoom, minuto 1:42) su supporto analogico VHS e successivo montaggio dei riversamenti su un unico supporto VHS (effetto neve minuto 10:01, 10:20, 11:51)	Assenza di supporto originale; perdita di METADATA; presenza di tagli o montaggi successivi alle riprese
143/37	Cassetta VHS con riprese effettuate da personale della polizia scientifica	1 - Assenza DATACODE	Assenza DATACODE	Assenza di supporto originale; perdita di METADATA
143/42	Cassetta VHS con riprese effettuate da personale della polizia scientifica	1 - passaggio da miniDV a VHS 2 - taglio	riversamento di diversi girati in digitale (pixellature al momento dello zoom, minuto 1:42) su supporto analogico VHS; presenza di tagli di pochi frame come al minuto 7:56	Assenza di supporto originale; perdita di METADATA; presenza di tagli

143/50	Cassetta VHS con riprese effettuate da personale della polizia scientifica in data 20/07/2001: danneggiamenti vari in zona foce compreso il comando della stradale in via Saluzzo; alcuni black block a volto scoperto (minuto 48:33)	1 - passaggio da miniDV a VHS	riversamento di diversi girati in digitale (pixellature al momento dello zoom, minuto 46:42) su supporto analogico VHS	Assenza di supporto originale; perdita di METADATA
143/66	Cassetta VHS con riprese effettuate da personale della polizia scientifica in data 20/07/2001 e 21/07/2001	1 - passaggio da miniDV a VHS 2 - montaggio	riversamento di diversi girati in digitale su supporto analogico VHS e successivo montaggio dei riversamenti su un unico supporto VHS (effetto neve minuto 4:34)	Assenza supporto originale; Perdita dei METADATI; presenza di montaggi successivi alle riprese
143/71	Cassetta VHS con riprese effettuate da personale della polizia scientifica	1 - passaggio da miniDV a VHS 2 - montaggio	riversamento di diversi girati in digitale (pixellature al momento dello zoom, minuto 8:15) su supporto analogico VHS e successivo montaggio dei riversamenti su un unico supporto VHS (durata totale cassetta 85')	Assenza supporto originale; Perdita dei METADATI; presenza di montaggi successivi alle riprese
143/78	Cassetta VHS con riprese effettuate da personale della polizia scientifica	1 - passaggio da miniDV a VHS	riversamento da miniDV a VHS come da effetto pixelato al minuto???	Assenza di supporto originale; perdita di METADATA
143/112	Cassetta VHS con riprese effettuate da personale della polizia scientifica	1 - passaggio da miniDV a VHS 2 - taglio	riversamento di girato in digitale su supporto analogico VHS; presenza di riprese cronologicamente incongruenti (minuto 25:42, 26:11)	Assenza di supporto originale; perdita di METADATA; presenza di tagli
143/117	Cassetta VHS con riprese effettuate da personale della polizia scientifica	1 - passaggio da miniDV a VHS		Assenza di supporto originale; perdita di METADATA

Filmati consegnati da anonimi o da singoli cittadini

25	Cassetta VHS riguardante l'assalto al carcere di Marassi ed altre azioni dei Black Block - Renzo Cerboncini	1 - passaggio da miniDV a VHS 2 - tagli	riversamento di girato in digitale su supporto analogico VHS (pixellature al minuto 12:50, 14:15, 18:43); taglio al minuto 31:06 (due secondi di riprese in una zona molto lontana a quella delle riprese precedenti e successive), presenza di una dissolvenza al minuto 44:59 e presenza di pochi secondi di una pubblicita' (minuto 1:02:09) indice del riversaggio maldestro su VHS	Assenza di supporto originale; perdita di METADATA; presenza di tagli e montaggi
209	Videocassetta VHS saccheggio DI x DI, motomixer, Banco di Sicilia; acquisita informalmente dalla DIGOS di Genova il 10/06/2002	1 - passaggio da miniDV a VHS 2 - montaggio	Presenza pixellature, e fermo immagini sull'ultimo fotogramma, questo potrebbe significare che il reperto e' stato acquisito su di un PC, editato e poi riversato su VHS	Assenza di supporto originale; perdita di METADATA; presenza di un montaggio
210	Videocassetta VHS consegnata al dott. Cangiani da agente di PS Fortuna Antonio	1 - passaggio da miniDV a VHS 2 - tagli	Presenza fermo immagini con trabballamento e successiva schermata blu (minuto 5:53, 21:21) tipici delle miniDV	Assenza di supporto originale; perdita di METADATA; presenza di un taglio
220	Videocassetta consegnata a CC da cittadino anonimo, marca TDK con riprese effettuate in data 20/07/2001 dalla quale sono stati estrapolati numero 7 fotoprint - residente via Pozzo	1 - passaggio da miniDV a VHS	riversamento di girato in digitale su supporto analogico VHS (pixellature al minuto 8:05)	Assenza di supporto originale; perdita di METADATA
236	VHS fornita da anonimo all'ispettore Zuccon della questura di Genova	1 - passaggio da miniDV a VHS 2 - tagli e montaggio	riversamento di girato in digitale su supporto analogico VHS (presenza filtro panasonic al minuto 1:08:00); salti illogici del DATACODE (dal minuto 25:23 al minuto 42:26); si nota al minuto 25:23 e al minuto 42:26 un comportamento diverso del DATACODE rispetto al resto del reperto	Assenza di supporto originale; perdita di METADATA; presenza di un taglio o montaggio

Sez. 5, Sentenza n. 10309 del 15/11/1993 (Ud. 18/10/1993 n.01495) Rv. 195556

Presidente: Bilardo L. Estensore: Marrone F. Imputato: Fumero. P.M. Fiore. (Conf.)

(Rigetta, App. Torino, 28 aprile 1993).

673 PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - 026 prova documentale

Prove - Mezzi di prova - Documenti - Prova documentale -

Videoregistrazione riproducente fatti rilevanti a fini di prova -

Qualificazione come prova documentale - Sussistenza - Accertamento dell'autenticità - Criteri.

Poiché l'art. 234, primo comma, cod. proc. pen. vigente, innovando rispetto all'abrogato codice di rito, prevede espressamente l'acquisizione di documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo, la pellicola cinematografica contenente la rappresentazione di un fatto va ritenuta prova documentale avente requisiti particolari, trattandosi di un documento figurativo - non caratterizzato, cioè, dalla scrittura, bensì, di norma, dalle immagini - del tipo testimoniale - in quanto contenente la descrizione - testimonianza di un fatto) e diretto, perché dà la descrizione immediata degli avvenimenti. La registrazione cinematografica, quindi, non essendo una scrittura privata, non è soggetta, ai fini dell'utilizzazione processuale, alle regole imposte dall'art. 2702 cod. civ., onde non necessita di sottoscrizione, mentre la sua autenticità va accertata caso per caso. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto utilizzabile a fini di prova una videoregistrazione comprovante l'esecuzione del reato da parte dell'imputato, ritenuta autentica da parte del giudice di merito attraverso l'esame diretto del nastro, e l'individuazione delle modalità di uso dell'apparecchio, dei tempi e dei luoghi delle riprese, dell'assenza di tagli o di manipolazioni delle sequenze impressionate, così traendone la certezza sia in ordine alla paternità delle registrazioni sia in ordine all'attendibilità di quanto da esse documentato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 com. 1

Legge 22/09/1988 num. 447 art. 234 com. 1

Cod. Civ. art. 2702

TRIBUNALE DI GENOVA
II SEZIONE PENALE
Memoria difensiva

I sottoscritti difensori, in conclusione dell'esame dibattimentale del teste ispettore Corda nell'ambito del procedimento penale n. 583/04 R.G. pendente dinanzi codesto Giudice, nell'interesse dei propri assistiti, depositano la presente

memoria

ai sensi dell'art. 121 c.p.p.

L'esame, ed in particolare il controesame dell'ispettore Corda hanno evidenziato che:

-la procura di Genova subito dopo i fatti del g8 2001 organizzò una vasta raccolta di documenti video e fotografici attraverso ordini di sequestro ed esibizione rivolti a agenzie di stampa, giornali, reti televisive, privati cittadini ecc.;

-i risultati di questa raccolta furono quantitativamente rilevanti: circa 650 ore di video riprese;

-i documenti confluirono in un unico fascicolo contro ignoti con funzione di contenitore;

-la sezione di polizia giudiziaria dei vigili urbani fu incaricata dal Procuratore della repubblica, dr Meloni, di raccogliere ,visionare ed ordinare i documenti;

-successivamente i titolari del fascicolo Arculeo+altri diedero incarico, sempre alla menzionata sezione di p.g., di selezionare dai documenti raccolti quelli utili a sostenere l'accusa per i reati di devastazione e saccheggio; il Corda ha quindi scelto circa un 35% dei documenti per ricostruire gli episodi di devastazione e saccheggio.

A questo punto, l'ispettore Corda eseguì il proprio incarico, cioè la produzione dei dvd acquisiti al presente procedimento (consegnati alla Procura il 16 luglio 2003), prima del sequestro (e quindi della materiale acquisizione) dei documenti da cui i dvd sono stati tratti (eseguito l'8 agosto 2003 dal fascicolo contenitore): ciò significa appunto che il teste Corda

ha lavorato su tutto il materiale contenuto nel fascicolo contenitore selezionandolo secondo i suoi criteri.

Nel resto del materiale, cioè in quello mai entrato negli atti e nei fascicoli del presente procedimento, ci sono, per espressa indicazione del Corda, vari documenti relativi ai fatti oggetto di imputazione ma non prodotti in quanto considerati irrilevanti o perché riprendevano le stesse scene da diversi punti di vista o perché riguardanti episodi diversi dalla devastazione e saccheggio (es violenze su manifestanti). Ad esempio, dei 139 video della polizia scientifica, ne sono stati prodotti solo 14.

Ciò appare particolarmente rilevante poiché ciò che può non interessare l'accusa, potrebbe forse fornire elementi preziosi alla difesa, anche e soprattutto laddove si tenga conto che le odierne contestazioni non si limitano certamente alla sola ipotesi di devastazione e saccheggio, ma investono, al contrario ed a tacer d'altro, diverse condotte di presunte resistenze o violenze nei confronti delle forze dell'ordine;

- in particolare, poi, il Corda ha testualmente affermato di aver usato per la propria ricostruzione cronologica degli eventi, oltre che per contestualizzare anche nello spazio gli stessi, varie riprese degli elicotteri della polizia (in effetti citate nel suo esame : rep 188.16-188.15-188.1-188.8-188.12) non contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero.

Pertanto, in estrema sintesi appare accertato e ciò può dirsi solo oggi, all'esito dell'esame testimoniale, per quanto affermato dal teste Corda nel corso del proprio esame dibattimentale, che lo stesso ha avuto a disposizione, nel compiere un'attività di montaggio di materiali video e fotografici su incarico ed ai fini della Procura della Repubblica, reperti a lui consegnati dal medesimo ufficio del Pubblico Ministero ed in massima parte sempre rimasti sconosciuti a questa Difesa, documenti si badi bene che, per affermazione dello stesso ispettore Corda, certamente contengono rappresentazioni dei fatti per cui si procede, dello stesso contesto, delle vicende precedenti, susseguenti e contestuali rispetto a quelle che la Procura ha inteso rappresentare attraverso la propria attività probatoria.

La conoscenza di tali reperti appartiene pienamente all'ufficio del Pubblico Ministero, da essa la pubblica accusa ha tratto i propri argomenti processuali. Tale conoscenza è stata, per contro, sempre negata alla difesa, alla quale pertanto si è impedito il completo dispiegarsi dello spazio che ad essa riservano la Costituzione ed il codice di procedura penale.

Addirittura la stessa formazione interna dei dvd composti dall'ispettore Corda necessita, per l'attenta e completa disamina delle circostanze di tempo, luogo e contesto, di riferimenti a

reperiti sconosciuti alla difesa e mai depositati dal Pubblico Ministero, utilizzati dall'autore dei dvd per la redazione della propria opera videografica.

Ciò comporta una palese violazione del disposto dell'art. 416, co. 2 c.p.p., che impone al Pubblico Ministero l'obbligo di trasmettere al Giudice dell'Udienza preliminare, unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio, il fascicolo contenente l'integrale documentazione relativa alle indagini espletate: nel caso di specie il Pubblico Ministero ha avuto a disposizione ed ha fatto uso di una cospicua mole di materiale documentale dalla cui conoscenza la Difesa è stata radicalmente esclusa non essendo lo stesso mai stato depositato nei fascicoli del presente procedimento.

Né si può ritenere che il problema prospettato trovi soluzione nella previsione dell'art. 130 disp. att. c.p.p. Detta norma, infatti, nello stabilire che "se gli atti di indagine preliminare riguardano più persone o più imputazioni, il pubblico ministero forma il fascicolo previsto dall'art. 416 comma 2 del codice, inserendovi gli atti ivi indicati per la parte che si riferisce alle persone o alle imputazioni per cui viene esercitata l'azione penale", già testualmente esclude la possibilità che, constatata come nel caso di specie, la presenza di elementi probatori attinenti alle imputazioni, alle condotte, ai contesti oggetto del presente procedimento, il pubblico ministero possa sottrarre alla conoscenza della difesa, mediante l'omesso deposito, la documentazione di cui trattasi.

Peraltro, in questo senso ebbe modo di pronunciarsi fin dal 1991 la Corte costituzionale: con la sentenza n. 145/1991 il Giudice delle leggi affermava: "...la norma...pone a carico del p.m. l'obbligo di trasmettere al giudice dell'udienza preliminare tutti gli atti attraverso cui l'indagine preliminare si è sviluppata e che concorrono a formare il fascicolo processuale nella sua interezza" e ancora "l'art. 130, primo comma delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale...non conferisce allo stesso p.m. un potere discrezionale in ordine alla formazione del fascicolo da trasmettere al giudice dell'udienza preliminare" e concludendo, è imposto al p.m. "l'obbligo di trasmettere l'intera documentazione raccolta nel corso delle indagini".

Palese, dunque, e di particolare consistenza (oltre il 65% dei reperti a disposizione della Procura non depositati) nel caso di specie la violazione della previsione legislativa.

Dottrina e giurisprudenza assolutamente convincenti, e la stessa Avvocatura dello Stato che dispiegava il proprio intervento dinanzi alla Corte costituzionale nel procedimento testé ricordato, indicano nella nullità generale di ordine intermedio la sanzione chiamata a colpire l'udienza preliminare celebrata in presenza di un mancato deposito di atti delle indagini preliminari.

Proprio l'Avvocatura dello Stato, infatti, come indica la citata sentenza della Corte costituzionale, peraltro non smentita, ma tacitamente sostenuta dalle conclusioni dell'alto collegio, indicava nell'art. 178, co. 1 lett. c) la sanzione che avrebbe colpito tale comportamento del p.m., comportando esso una grave violazione del diritto di difesa.

In tal senso si sono espressi, poi, in diverse occasioni giudici e giuristi che hanno affermato esser nulla l'udienza preliminare e, conseguentemente, il decreto che dispone il giudizio qualora il p.m. ometta il deposito di atti delle indagini preliminari (si vedano, per tutti, Assise Catanzaro, 25.11.1992, in Cass. pen. 1994, 759 s.; Tribunale di Catanzaro, 21.8.2000, in Giust. pen. 2001, III, 60 s.; in dottrina Camon).

Tuttavia, questa difesa non si nasconde l'esistenza di un orientamento giurisprudenziale che riconosce nel caso di specie la vigenza della sanzione dell'inutilizzabilità del materiale probatorio non depositato dal p.m.

Tale soluzione interpretativa si pone in chiave gravemente lesiva del diritto di difesa. Invero, essa riesce a colpire il comportamento non osservante della legge tenuto dall'organo di accusa in relazione alla documentazione probatoria ad esso utile, ma non correttamente e tempestivamente depositata. Tuttavia, se si ha riguardo a materiale probatorio utile alla difesa (per esempio prove a discolta), ma nella esclusiva disponibilità del Pubblico Ministero la dichiarazione di inutilizzabilità delle prove infliggerebbe un colpo decisivo ed irreparabile alla difesa che si vedrebbe negato il diritto di conoscere gli elementi a proprio favore e di utilizzarli, esaltando, per contro, un comportamento illegittimo del p.m. che, per mezzo di questo sistema, potrebbe sempre rendere inutilizzabili tutti gli elementi da lui scoperti e favorevoli alle tesi difensive.

Se la sanzione posta a tutela dall'ordinamento alla previsione dell'art. 416, co. 2 c.p.p. fosse quella dell'inutilizzabilità si dovrebbe allora riconoscere una incostituzionalità, per violazione degli art. 3, 24, 101, 102 e 111 Cost., del combinato disposto degli artt. 416, co. 2 c.p.p. e 130 disp. att. c.p.p.

Infatti, la possibilità per il p.m. di celare potenziali elementi difensivi alla conoscenza della difesa, provocandone, peraltro, la loro inutilizzabilità, comporterebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra le parti del processo, in violazione di quanto disposto dagli artt. 3 e 111 Cost., una grave lesione al diritto di difesa (art. 24 Cost.) oltre che una ingiustificata limitazione della cognizione del giudice dell'udienza preliminare (artt. 101 e 102 Cost.).


La questione pare rilevante: lo stesso teste Corda ha affermato sussistere nel 65% di reperti non depositati documenti o parti di documenti che rappresentano fatti oggetto del presente

processo e che, comunque, riguardano le odierne imputazioni soprattutto se lette nell'ottica difensiva di una necessaria ricostruzione del contesto, specie in relazione alle imputazioni di resistenza e violenza nei confronti di pubblici ufficiali.

La questione non è manifestamente infondata: a prescindere dagli elementi già indicati è sufficiente qui ricordare che la stessa Corte costituzionale nel 1991 sembrò dare per scontato che la sanzione, così come indicava l'Avvocatura dello Stato, destinata a colpire l'omesso deposito fosse quella della nullità generale a regime c.d. "intermedio" e solo quella sanzione garantiva la legittimità costituzionale dell'impianto normativo ordinario. Solo successivamente in giurisprudenza emerse l'orientamento interpretativo a favore di una applicazione della sanzione di inutilizzabilità e sotto questo profilo il vaglio di costituzionalità non pare poter reggere.

Per queste ragioni, si chiede che questo Giudice Ecc. mo voglia dichiarare la nullità del decreto che dispone il giudizio ai sensi degli artt. 416, co. 2, 178, co. 1 lett. c) c.p.p. e 130 disp. att. c.p.p., ovvero, ove non ritenesse di poter decidere nel senso richiesto, voglia rimettere gli atti alla Corte costituzionale affinché essa valuti la rispondenza alla Costituzione delle norme più sopra indicate e nei termini indicati, apparendo la questione rilevante e non manifestamente infondata.

Genova, lì 13.7.2004



The image shows five handwritten signatures in black ink, arranged vertically. The signatures are highly stylized and cursive. The top signature is the largest and most prominent. Below it are four smaller signatures, each appearing to be a different individual's name.

↓ Av. Tortorelli si associa e
deposita decreto di
perfessione locale e di sequestro.

↓ Av. Allulledo si associa

↓ Av. D'Addallo si associa

Il PM chiede termine per
replicare

Il PM si impegna a
produrre memoriale
entro il 31 agosto

Il Tribunale, sull'occorrenza
delle parti, RINVIÀ
il processo all'11^o mese,
del 17/8/04 ore 8.00
Aula della Corte di Cassazione
(pres. G. Di Pietro) per le repliche
del PM e per la decisione
sulle questioni delle parti di farsi
con termine presuntivo per il PM
31/8/04 e per i difensori
13 settembre 04 per presentarsi

Replica quindi _____

Il Presidente, esaurita la discussione, dichiara chiuso il dibattimento e il Collegio alle ore _____
si ritira in Camera di Consiglio per deliberare:

Il Collegio ritorna nell'aula dell'udienza alle ore _____ e il Presidente dà lettura della
sentenza che viene allegata al presente verbale.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 15,05 dando atto che la riproduzione fonografica e/o
audiovisiva è terminata alle ore _____ e che i nastri e i supporti concernenti le riproduzioni
sono racchiusi in un involucro portante la indicazione del processo, le generalità de _____ imputat _____
e la data di udienza.

(art 49 D.L.vo 271/89).



IL PRESIDENTE
